

RIFORMA AMMINISTRATIVA

MENSILE DELLA FEDERAZIONE FRA LE ASSOCIAZIONI E I SINDACATI NAZIONALI DEI FUNZIONARI DIRETTIVI
 E DIRIGENTI DELLO STATO (DIRSTAT) INFORMATIVO, POLITICO-SINDACALE

ANNO LXI n°4-5-6 Aprile-Maggio-Giugno 2012
 Poste Italiane Spa- Sped. In A.P. D.L. 353/2003
 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1 (TAR. ROC)
 N. Progressivo 1 - Periodicità mensile -
 Aut. DCB/CENTRO1 valida dal 06/04/2006

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE
 Piazza del Risorgimento, 59 - 00192 Roma
 Tel. 06.32.22.097- 06.32.11.535 - fax. 06.32.12.690
 Indirizzo mail redazione: dirstat@dirstat.it
 Ind. Teleg. Dirstat ccp 13880000 - ISBN 0391- 6960
 SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO

Restituire al popolo sovrano le prerogative democratiche. Elezioni subito

Avremmo potuto titolare questo articolo in altro modo, ad esempio: via il Governo delle tasse i cui componenti frodano il fisco. Ma c'era dell'altro. Cominciamo dal Corriere della Sera del 15 maggio che anticipando la sentenza con la quale il Giudice di Milano Francesca Vitale, ha assolto per prescrizione Silvio Berlusconi dall'accusa di corruzione dell'avvocato David Mills, fa chiaramente intendere che i giudici "precedenti" hanno "quanto meno" lavorato male: la "prova regina" contro l'ex premier non esiste.

Ciò premesso Casini e Bersani, nonché tutti i cosiddetti "vip" politici che ora attaccano le agenzie di "rating", oggi definite corsare senza volto per i giudizi negativi sull'Italia e sul Governo attuale, fino a qualche mese fa applaudivano l'operato di dette agenzie, di cui tre, le più accreditate, hanno, vedi caso, sede negli Stati Uniti - Moody's e Standard and Poor's - e a New York e Londra la Fitch Ratings.

Tralasciamo i commenti. Sentire dire, a "Porta a Porta" del 15 maggio da Bersani: "Bisogna regolare queste agenzie che con i loro interventi farebbero sorridere se non facessero piangere" - è soltanto cosa stomachevole e ributtante.

L'eco di Pierferdinando: "E' di una gravità inaudita la decisione di Moody's di abbassare il rating a 26 banche italiane".

E' inaudito, secondo noi, come i politici prendano per i classici fondelli il popolo italiano ed è inaudita la loro permanenza sulla scena politica.

A tutto si aggiunge che con le dimissioni da Sottosegretario alla Giustizia del Prof. Andrea Zoppini dell'Università Roma 3, perché indagato per frode fiscale salgono a tre (in appena sei mesi) i membri del Governo "dimissionati" per malefatte vero o presunte.

Ricordiamo che il Sottosegretario Malinconico (Carlo) alla Presidenza del Consiglio, si dimise perché indagato per l'ospitalità gratuita in alberghi di lusso elargita dall'imprenditore che sprizzava "allegria" per il terremoto dell'Aquila e il Sottosegretario Roberto Cecchi (Beni Culturali) si è dimesso per aver pagato 600 mila euro un crocifisso di dubbia provenienza (di Michelangelo?).

segue a pag. 2

2 Clamoroso Vicedirigenza

3 Dirigenti Agenzie Fiscali

4 Atti Parlamentari



Oltre tutto...

solo la Dirstat può vantare certe iniziative e solo la Dirstat ottenne nel settembre-ottobre 2000 la censura del Parlamento europeo al Governo italiano per non aver costituito un'area quadri nel pubblico impiego, cosa che avvenne qualche anno dopo. Per i corti di memoria: l'audizione della Dirstat al Parlamento europeo a Bruxelles ebbe vasta risonanza nel Governo e nel Parlamento italiano. (v. Riforma Amministrativa dell'epoca). E solo la Dirstat portò 2000 direttivi in piazza!

*Le aquile possono scendere al livello delle galline, per poi risalire nell'infinito.
 Le "galline", di converso, non possono salire all'altezza delle aquile*

Vertenza ricorso tagli governi Berlusconi-Monti

Si comunica che il 29/11/2012 alle ore 9,45 ci sarà l'udienza presso la Sezione Lavoro del Tribunale di Roma per discutere il noto ricorso avverso le manovre economiche in oggetto.

Giudice: Giacomini
 Ruolo: 6695/2012

Avvocato per la DIRSTAT: Dorangela Di Stefano

IL SEGRETARIO GENERALE DIRSTAT

Federazione fra le associazioni ed i sindacati nazionali dei dirigenti, vicedirigenti, funzionari, professionisti e pensionati della Pubblica Amministrazione e delle imprese

Piazza Risorgimento, 59 - 00192 Roma
 tel. 06.3211535 - 063222097 - fax. 063212690

www.dirstat.it - dirstat@dirstat.it

La Federazione DIRSTAT il sindacato storico dei dirigenti, elevate professionalità e relativo personale in quiescenza fondato il 1948

invita

gli iscritti, i colleghi e gli amici a visitare la nuova sede in **Piazza del Risorgimento 59 Roma 3° piano dalle ore 10,30 alle 16,00 del 15 giugno 2012**

per uno scambio di idee con politici, giornalisti, operatori
 Sarà inaugurato il nuovo sito web e rese disponibili le 10 postazioni informatiche, nonché la video conferenza.

Il Presidente di Euroitalia diritti nonché Segretario Generale Fendim, Raffaello Turno, illustrerà le numerose assistenze e convenzioni agli iscritti come: finanziamenti con i migliori Istituti di credito, consulenze notarili, immobiliari e altre convenzioni che saranno stipulate per un miglior servizio agli iscritti.

Funzionari del settore illustreranno la polizza sanitaria proposta agli iscritti, nonché la vigente polizza di responsabilità civile.

Come raggiungerci: dalla stazione Termini prendere la linea metro A direzione Battistini, per 6 fermate, scendere alla fermata Ottaviano-San Pietro.
 Altri mezzi: bus 80, 81, 23, 492, tram 19

Funziona servizio Bar

VALE COME INVITO

Dirstat, anni d'impegno senza perdere l'obiettivo

RASSEGNA STAMPA 2010/2012

- "Concorso ad personam" - (LA STAMPA.IT - 13 dicembre 2010)
- Dirstat contro il Ministero dell'Economia (IL MESSAGGERO.IT - 16 dicembre 2010)
- Dirstat contro l'Agenzia delle Entrate "il concorso per reperire 175 dirigenti va bloccato (LA DISCUSSIONE - 17 dicembre 2010)
- Concorsi P.A., la speranza continua - L'efficacia delle graduatorie è spostata fino al 31/1/2011 - (ITALIA OGGI - 22 dicembre 2010)
- Agenzia entrate, interpellanza sulle nomine - Un gruppo di parlamentari centristi ha fatto propri i rilievi mossi in più di un'occasione dal sindacato Dirstat che ha anche diffidato il Ministero (LA DISCUSSIONE - 21 aprile 2011)
- Agenzia Entrate, il Tar Lazio dà ragione alla Dirstat "Nomina senza titoli, sono nulli gli incarichi dirigenziali" (QUOTIDIANO.NET - 16 agosto 2011)
- Il Tar del Lazio e le nomine dei dirigenti (IL MESSAGGERO.IT - 22 agosto 2011)
- Dirigenti, il Tar boccia l'Agenzia delle Entrate (LA DISCUSSIONE - 22 agosto 2011)
- Tar Lazio annulla nomine dei dirigenti senza concorso (IMG PRESS - 18 agosto 2011)
- Nomine senza concorso - Boiano: Carta violata non si arrenderemo - L'appello: se la norma dovesse passare siamo pronti a ricorrere alla Consulta (LA DISCUSSIONE - 13 aprile 2012)
- Decreto Legge 16/2012 criticità dell'articolo 8 (IL QUOTIDIANO - 22 marzo 2012)
- Nomine dirigenziali, j'accuse Dirstat - Il vicesegretario Boiano: il potere discrezionale allargato rischia di trasformarsi in abuso (LA DISCUSSIONE - 11 maggio 2012)
- Dirigenza pubblica, si resta nel limbo - (IL MESSAGGERO.IT - 12 maggio 2012)

Vicedirigenza

La partita si riapre Clamorosamente.

**Nomina commissario ad acta per
esecuzione sentenza
Tar Lazio n. 4266/2007.**

Si informa che la Sez. I^a del T.A.R. Lazio, con sentenza n. 4391 del 16.05.2012 ha, all'esito della camera di consiglio del 4 aprile u.s., fissata per la deliberazione della domanda di nomina di commissario ad acta ex art. 117, comma 3 del C.P.A., proposta per il perdurante inadempimento della sentenza n. 4266/2007, testualmente:

<<...a) accertato che le Amministrazioni resistenti non hanno dato esecuzione alla sentenza T.A.R. Lazio, I, 10 maggio 2007, n. 4266, passata in giudicato;
b) nominato, per l'effetto, ex art. 117, III^a comma c.p.a., per l'esecuzione della decisione sub a), commissario ad acta il capo pro tempore del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza facoltà di subdelega, assegnandogli termini di sei mesi dalla comunicazione ovvero dalla notificazione della presente decisione per il compimento dell'ufficio...>>

Orbene non vi è dubbio che la statuizione in epigrafe conferma la bontà delle nostre azioni giudiziarie sia di quelle originariamente incardinate innanzi al T.A.R. Lazio sia di quelle più recentemente introitate innanzi il Giudice del Lavoro territorialmente competente e finalizzate al riconoscimento del danno per la mancata attuazione della vicedirigenza. Infatti nella parte motiva della sentenza n. 4391/2012 si dà atto come l'obbligo di emanare la famosa direttiva o atto di indirizzo sia rimasto del tutto pretermesso, non potendosi configurare come tale (cosa che si è ribadita da parte dello scrivente in ogni atto defensionale sino ad oggi prodotto), la direttiva emanata nel maggio 2007 ma che, in realtà, si limitava a sollecitare le parti contrattuali ad introdurre, in sede di rinnovo dei CC.CC. NN.LL., generiche previsioni relative ad un'eventuale ricollocazione migliorativa delle cc.dd. "elevate professionalità".

Sempre nella parte motiva della sentenza in discorso si dà atto (al pari di quanto da sempre sostenuto dallo scrivente) di come debba ritenersi inconferente ai fini che ci occupano la norma interpretativa di cui all'art. 8 Legge n. 15/2009 così come si dà atto del fatto che giammai i contenziosi in materia poteva essere prodotti per il riconoscimento diretto della qualifica vicedirigenziale (Giudice del lavoro) bensì per il solo riconoscimento dell'interesse ad una corretta implementazione della procedura funzionalizzata alla istituzione della Nuova Area.

In conclusione se la richiesta di risarcimento del danno da noi recentemente propugnata con i ricorsi promossi innanzi il giudice del lavoro territorialmente competente, deve ontologicamente presupporre non solo l'esistenza di un obbligo (alla corretta istruzione della procedura istitutiva della vicedirigenza) ma anche e soprattutto l'inadempimento di quell'obbligo, non vi è dubbio che con il recentissimo pronunciamento del T.A.R. Lazio si dà definitivamente ed incontrovertibilmente atto sia dell'esistenza dell'obbligo in discorso a carico della varie Amministrazioni a diverso titolo coinvolte nella procedura di implementazione sia del suo perdurante inadempimento.

Lo scrivente studio continuerà dunque a promuovere per tutti gli iscritti alla Dirstat che dovessero manifestare il loro interesse, la proposizione di ricorsi innanzi al G.O. per il risarcimento del danno conseguente alla mancata attuazione della Vicedirigenza.

Prof. Avv. Raffaello Capunzo

Incarichi dirigenziali agenzie fiscali

SCHIRRU, GNECCHI e DAMIANO

Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.

- Per sapere - premesso che:

con l'interrogazione n. 4-08282 del 30 luglio 2010 è stato già sottoposto all'attenzione del Governo il tema del conferimento degli incarichi dirigenziali presso le Agenzie fiscali, e in particolare presso l'Agenzia delle entrate, rilevando che, con sempre maggiore frequenza, l'assegnazione dei predetti incarichi avvenga in modo non conforme ai principi costituzionali di uguaglianza innanzi alla legge, buon andamento, imparzialità ed accesso all'impiego nella pubblica amministrazione mediante concorso;

è palese che un tale reiterato comportamento produce non solo situazioni di dubbia legittimità ma anche un pericoloso disordine nella gestione del personale, in quanto mortifica le aspettative di tutti coloro che sono da anni idonei alla dirigenza ed eleva, a quest'ultimo rango, professionalità spesso finanche prive del diploma di laurea o in possesso di una limitatissima anzianità di servizio o non risultate idonee a precedenti procedure concorsuali per la dirigenza stessa, ovvero completamente estranee alla pubblica amministrazione, senza che questa sia priva, al suo interno, delle corrispondenti capacità;

con la precedente interrogazione era stato auspicato che, in attesa dell'indizione di nuovi concorsi, fosse riconosciuta la qualifica dirigenziale a coloro che erano risultati idonei nelle procedure concorsuali già espletate e le cui graduatorie erano, al momento, ancora valide ed efficaci, al fine non soltanto di dare il giusto riconoscimento alla professionalità di migliaia di pubblici impiegati, acquisita dopo molti anni di impegno lavorativo ed il superamento di una o più prove concorsuali, ma anche di realizzare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione pubblica, un evidente risparmio di spesa; allo stesso tempo, con queste modalità si rilevava che si sarebbe potuto contrastare il fenomeno, purtroppo largamente diffuso dell'assegnazione disordinata di incarichi dirigenziali in favore di funzionari non dirigenti e/o professionalità esterne alla pubblica amministrazione;

recentemente con l'articolo 8, comma 24, del decreto-legge n. 16 del 2012 si è dato luogo a una vera e propria «sanatoria» concernente gli incarichi dei funzionari-dirigenti a contratto dell'Agenzia delle entrate. Sul punto va segnalato che, nel corso del 2011, il Tar del Lazio ha sancito l'illegittimità del conferimento di oltre 700 incarichi dirigenziali a funzionari interni, senza concorso, per coprire più dei due terzi della dotazione organica. La questione pende ancora davanti al Consiglio di Stato;

da anni nelle Agenzie fiscali, in particolare nell'Agenzia delle entrate, vige un sistema di attribuzione degli incarichi dirigenziali che non garantisce, a giudizio dell'interrogante, l'imparzialità e la trasparenza -;

se il Governo ritenga opportuno assumere iniziative, anche normative, per il superamento delle criticità di cui in premessa riguardanti gli incarichi dirigenziali delle agenzie fiscali e, in particolare, dell'Agenzia delle entrate,

assicurando che sia garantito il rispetto dei principi di accesso tramite concorso, di buon andamento e di efficienza delle pubbliche amministrazioni e che siano immessi in ruolo solo funzionari e dirigenti che abbiano i requisiti di legge per l'esercizio della funzione.
(5-06384)

SCHIRRU, FADDA e MARROCU

Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.

- Per sapere - premesso che:

come si legge dal bando di concorso dell'Agenzia delle entrate, «la prova d'esame della selezione pubblica per l'assunzione di 220 unità per la seconda area funzionale, fascia retributiva F3, profilo assistente, destinate ai Centri operativi e ai Centri di Assistenza Multicanale, avrà luogo presso i locali della Fiera di Roma, via Portuense n. 1645, Roma, padiglione 11, secondo il calendario che va dal 17 aprile 2012 al 10 maggio 2012. Eventuali variazioni al diario d'esame saranno pubblicate con apposito avviso sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it in data 30 marzo 2012. Resta a carico dei candidati l'onere di una verifica in tal senso sul predetto sito»;

la procedura di selezione prevede le seguenti fasi: a) prova oggettiva attitudinale; b) prova orale;

il totale dei 220 posti è così diviso:

a) n. 80 posti per il centro operativo di Cagliari; b) n. 40 posti per il centro operativo di Venezia; c) n. 40 posti per il centro di assistenza multicanale di Cagliari; d) n. 20 posti per il centro di assistenza multicanale di Pescara; e) n. 20 posti per il centro di assistenza multicanale di Torino; f) n. 20 posti per il centro di assistenza multicanale di Venezia;

il candidato che non si presenta nel giorno, luogo ed ora stabiliti è escluso dalla prova;

tra le sedi nelle quali si svolgeranno le prove concorsuali non ne è stata prevista una dislocata in Sardegna, nonostante sia regione destinataria di ben 120 posti;

di norma, laddove per una regione erano previsti dei posti, non si seguivano i vecchi sistemi con una unica sede a Roma;

tale decisione mette in oggettiva difficoltà i candidati che provengono proprio dalla regione Sardegna, cui potrebbe essere esclusa a priori la partecipazione, al concorso: sia per la condizione di insularità di cui la regione risente, con le relative spese di trasporto, sia per la grave crisi che investe molte famiglie del territorio, di fatto impossibilitate a sostenere i costi di viaggio e pernottamento nella capitale per i propri figli. Con un'aggravante in termini di costi data dallo svolgersi in più giorni della prova attitudinale (16 giorni tra il 17 aprile e il 10 maggio) -;

quali iniziative di competenza il Governo intenda assumere affinché una sede di concorso possa essere individuata in Sardegna, data l'alta destinazione di posti alla regione stessa;

quali iniziative possano essere attuate affinché lo svolgimento delle prove concorsuali sia regionalizzato e possa dare pari e uguali opportunità di partecipazione ai giovani di tutto il territorio nazionale.
(4-15280)

Dirigenza pubblica, si resta nel limbo

di Pietro Paolo Boiano

Il 2 marzo del corrente anno apparve sulla G.U. n. 52 S.G. il d.l. n. 16 titolato " Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento " Il corposo decreto legge contiene una serie di norme in materia di semplificazioni tributarie e di maggiore incisività delle procedure di accertamento, ma vi compare pure una disposizione riguardante il conferimento di incarichi dirigenziali da parte delle Agenzie fiscali (art. 8 comma 24). Non vi è dubbio che il contrasto all'evasione fiscale è una priorità assoluta e che serve l'impegno di funzionari capaci e motivati, ma è pur dovuta qualche riflessione.

L'affidamento di incarichi dirigenziali presso l'Agenzia delle Entrate ha dato luogo ad un cospicuo contenzioso dinanzi alla Giustizia Amministrativa ed è in itinere la decisione finale del Consiglio di Stato che dovrà pronunciarsi sulla legittimità di talune nomine annullate in prime cure perché ritenute in violazione delle norme che regolano l'accesso alla dirigenza. Ciò nonostante il d.l. 16/2012 ha ignorato il tutto, in sostanza riconoscendo corretto il modus operandi dell'Agenzia delle Entrate, salvo che in sede di conversione del decreto l'Aula ha recepito il parere espresso dalla VI Commissione il cui intervento ha quasi il significato di una spiegazione, come per dire che non si poteva fare diversamente. Giova però ricordare che la XI Commissione della Camera dei Deputati ha evidenziato l'applicabilità dell'art. 20 del d.p.r. 266/1987 - confermato da una copiosa giurisprudenza - che nel rispetto del d.p.r. 3/57 art. 16 consente la reggenza - nelle more delle procedure concorsuali - al funzionario più elevato in grado. Diversamente operando è facile prevedere che i criteri di scelta nel conferimento delle funzioni dirigenziali rimarranno sostanzialmente quelli fin qui adottati nel senso che nell'arco di tempo fissato per la indizione di procedure concorsuali (31/12/2013) sarà ancora possibile affidare incarichi dirigenziali con la sola condizione che le nomine siano precedute da apposita procedura selettiva in applicazione dell'art. 19 c.1/ bis del dlgs. 30.3.2001 n. 165. Se almeno fosse stato adottato tale criterio con meticolosità e trasparenza poteva evitarsi il contenzioso, o quanto meno se ne poteva propiziare un diverso esito. E' stato invece calato "dall'alto" un invito ad attivare le procedure selettive, quasi a voler suggerire il classico tirare a campare di questi tempi assai di moda. Il che vuol dire che poco o nulla cambierà e troverà ancora spazio il metodo dell'"intuitu personae" tanto caro all'Agenzia delle Entrate.

E' chiaro però che quanto il potere discrezionale si allarga a dismisura c'è il rischio di incorrere nell'arbitrio.

Gli accadimenti che riempiono la cronaca quotidiana ne sono prova tangibile e dimostrano al tempo stesso che troppa discrezionalità preclude che sia il merito a dettare il giudizio.

Non tira buon vento presso le Agenzie periferiche delle Entrate perché troppo spesso accade che gli aventi diritto a svolgere funzioni dirigenziali si vedono accantonati o addirittura collocati in posizione subalterna a causa di scelte che prescindono dalla valutazione obiettiva dei requisiti, valutazione che deve esser fatta solo tra soggetti di pari rango in ruolo e con provvedimenti di nomina

fondati su idonee motivazioni.

Il d.l. 16 e la legge di conversione n. 44 del 26.4.2012 non hanno tenuto conto che sussiste una situazione oggettivamente anomala che lungi dall'essere stata riparata rischia di aggravarsi in termini di ulteriore contenzioso se addirittura dovessero emergere in tale sede profili di incostituzionalità.

Il governo prima, le commissioni e quindi il Parlamento avrebbero dovuto approfondire la questione e forse ne avrebbero tratto il consiglio di stralciare il comma 24 dell'art. 8 in attesa che il Consiglio di Stato chiuda la questione.

Ma tant'è, corrono tempi difficili e lo spazio per riflettere si restringe sempre di più con la conseguenza che non si considerano i fatti, o addirittura li si nega, e ad essi si sostituiscono libere quanto approssimative interpretazioni.

(Pubblicato su: IL MESSAGGERO.IT del 12.05.2012)

segue da pag. 1
Elezioni subito

Il tutto condito da "irrisorie" donazioni del proprio portafoglio "beni" a "terzi" per alleggerirsi dal fisco e la coscienza: il riferimento al Ministro Passera di cui alla trasmissione della Gabanelli è puramente casuale.

E allora?

Chi ha voluto questo Governo che sinora ci ha solo riempito di tasse e che andando avanti produrrà solo recessione e disoccupazione scippando gli italiani anche la speranza, dovrebbe andare via.

Cari Professori, ci avete fatto rilevare che i "suicidi" italiani per difficoltà economiche sono soltanto una quarantina, a fronte di quelli "greci" che sono circa 1800.

D'altra parte - secondo voi - è positivo l'aumento del costo della benzina? Sono diminuiti gli incidenti stradali perché si circola meno e sono, comunque, aumentate le entrate dello Stato.

E ciò mentre si continuano a elargire pensioni sociali a familiari di extracomunitari, presunti nullatenenti, per vere o fasulle ricongiunzioni familiari e i quarantamila beneficiari della legge "Mosca" - fra cui diversi nomi onorevoli - continuano a percepire una pensione, senza aver sborsato una sola lira di contributo.

Andando di questo passo Stalin e Hitler non saranno più dei criminali: 80 milioni di persone sterminate in Russia e quelle fatte fuori da Hitler, non sono state soppresse per una "ragion di Stato"?

Ci si vuole spiegare perché l'euro che doveva portare benessere strangola, di fatto, tutte le economie?

E' colpa degli Stati Uniti e del dollaro o della Germania?

Come se ciò non bastasse siamo in guerra!

Guerra che ipocritamente si chiama operazione o missione di pace, a cui sono estranei, come impiego, i professori universitari di quella "cosa nostra" ove sono nascosti molti politici e i loro figli.

Missioni di pace a cui non si partecipa "volontariamente", ma per costrizione. Missione di pace a cui Hollande, Premier francese, ha già deciso di rinunciare.

E noi?

Arcangelo D'Ambrosio

IL QUOTIDIANO

Giovedì 22 marzo 2012, pagina 17

Decreto legge 16/2012. Criticità dell'articolo 8

di PIETRO PAOLO BOIANO

L'ARTICOLO 8, comma 24, del Decreto Legge n. 16/2012, contenente Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, stabilisce: "Fermi i limiti assunzionali a legislazione vigente, in relazione all'esigenza urgente e inderogabile di assicurare la funzionalità operativa delle proprie strutture, volta a garantire una efficace attuazione delle misure di contrasto all'evasione di cui alle disposizioni del presente articolo, l'Agenzia delle entrate è autorizzata ad espletare procedure concorsuali per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

Nelle more dell'espletamento di dette procedure l'Agenzia delle entrate, salvi gli incarichi già affidati, potrà attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata è fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso.

Gli incarichi sono attribuiti con apposita procedura selettiva applicando l'articolo diciannove, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165. Ai funzionari cui è conferito l'incarico compete lo stesso trattamento economico dei dirigenti. A seguito dell'assunzione dei vincitori delle procedure concorsuali di cui al presente comma, l'Agenzia delle Entrate non potrà attribuire nuovi incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse disponibili sul bilancio dell'Agenzia".

La previsione suscita non pochi dubbi e porta con sé un'evidente contraddizione giacché se, da un lato, impone all'Agenzia delle Entrate di attuare le procedure selettive (...) per la copertura dei posti vacanti di Dirigente, dall'altro lato, la autorizza a continuare ad abusare del suo potere non soltanto facendo salvi gli incarichi già conferiti ma, cosa da ritenersi ancora più grave, attribuendo incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, con il riconoscimento agli stessi del trattamento economico dei Dirigenti.

Viene, quindi, stabilito proprio quanto è stato recentemente dichiarato illegittimo dalla giurisprudenza amministrativa, che ha annullato un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate con cui era stata bandita una selezione concorso per il reclutamento di dirigenti di seconda fascia, in applicazione dell'articolo 1, comma 530, della Legge 27 dicembre 2006, numero 196, che prevede il reclutamento di personale dell'Amministrazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, compreso quello delle Agenzie fiscali, che può avvenire "con modalità speciali", con ciò l'Amministrazione adducendo di aver trovato una soluzione

per "sanare" la posizione di una serie di suoi funzionari che, da svariati anni, svolgono "egregiamente" "incarichi dirigenziali"(...).

Il principio che appare negato dal Decreto Legge, oggetto del nostro esame, è quello consacrato dall'articolo 52 del Decreto Legislativo numero 165/2001, che stabilisce il principio secondo il quale "il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive.

L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione".

Si può, quindi, affermare che la norma non fa che consentire all'Amministrazione di continuare, indisturbata, a conferire incarichi dirigenziali a propri funzionari sprovvisti dei requisiti per accedere alla Dirigenza, laddove, viceversa, da tempo, l'Agenzia delle Entrate avrebbe potuto risolvere i problemi relativi alle carenze di organico dirigenziale con il doveroso riconoscimento del diritto di accesso alle funzioni dirigenziali a quei suoi dipendenti, che, in quanto appartenenti ai ruoli più elevati della carriera direttiva ordinaria, ed a quelli che già Vicedirigenti, appartenendo all'VIII qualifica funzionale o alla VII con una certa anzianità di servizio, ai sensi dell'art. 109 della Legge numero 312/1980, avevano ed hanno il diritto di ricoprire i posti di Dirigente.

Il Tar Lazio ha dichiarato l'illegittimità del conferimento di incarichi dirigenziali in quanto contrastanti con la normativa citata ed inficiati da svariate figure di eccesso di potere, il Decreto Legge in argomento vanifica il principio affermato dalla giurisprudenza e consente all'Agenzia delle Entrate di conferire, a suo piacimento, incarichi dirigenziali a chi Dirigente non è.

Il che lede i diritti di coloro che, per le ragioni appena esposte, hanno il diritto di ricoprire i posti di Dirigente, con il conseguente ed inevitabile proliferare di azioni giudiziarie.

Si auspica, perciò, che il Decreto Legge numero 16/2012, in parte qua, non venga convertito in legge; diversamente, sarebbero lesi fondamentali principi in materia e vi sarebbe, nell'eventualità dell'instaurazione di contenziosi giudiziari, un inutile e quanto mai inopportuno di questi tempi dispendio di denaro pubblico

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEVE PROCEDERE A VALUTAZIONI ANCHE COMPARATIVE NELL'ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI -

In base all'art. 19 D. Lgs. n. 165 del 2001 (Cassazione Sezione Lavoro n. 5369 del 4 aprile 2012, Pres. Lamorgese, Rel. Maisano).

Legge e giustizia.it

In tema di impiego pubblico privatizzato, nell'ambito del quale anche gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte dall'amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, le norme contenute nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 19, comma 1, obbligano l'amministrazione datrice di lavoro al rispetto dei criteri di massima in esse indicati, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 cod. civ.), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.; tali norme obbligano la P.A. a valutazioni anche comparative, all'adozione di adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte; laddove, pertanto, l'amministrazione non abbia fornito nessun elemento circa i criteri e le motivazioni seguiti nella scelta dei dirigenti ritenuti maggiormente idonei agli incarichi da conferire, è configurabile inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile (cfr. Cass., n. 9814/2008; 28274/2008; 20979/2009).

Al riguardo è stato osservato che le previsioni di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, laddove prevedono che per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro, obbligano l'amministrazione datrice di lavoro al rispetto degli indicati criteri di massima e, necessariamente, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede, "procedimentalizzano" l'esercizio del potere di conferimento degli incarichi, rendendo con ciò necessario procedere a valutazioni anche comparative.

Camera Dei Deputati - XVI Legislatura Resoconto della VI Commissione permanente (Finanze)

Resoconto di mercoledì 28 marzo 2012
5-06500 Cera e Ciccanti: Procedure per la nomina di dirigenti presso l'Agenzia delle entrate.

Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: con l'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, finalizzato al riordino della organizzazione delle amministrazioni centrali dello Stato, attuativo della delega di cui dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59, sono state istituite le agenzie fiscali, tra cui l'Agenzia delle entrate; l'articolo 66 decreto legislativo n. 300 del 1999 ha previsto che le agenzie fiscali sono regolate dal predetto decreto legislativo e

dai rispettivi statuti e che l'articolazione degli uffici è stabilita con disposizioni interne che si conformano a criteri di economia ed efficienza;

ai sensi dell'articolo 97, comma 3, della Costituzione «Agli impieghi nelle Pubbliche si accede per pubblico concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge» e ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 «L'accesso alla qualifica di dirigente nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso per esami indetto dalle singole Amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola Superiore della pubblica Amministrazione»;

l'Agenzia delle entrate, in data 30 novembre 2000, ha emanato il proprio Regolamento di amministrazione, in forza del quale, all'articolo 12 rubricato: «Accesso alla dirigenza» è così stabilito: «L'accesso al ruolo di dirigente dell'Agenzia avviene, per i posti vacanti e disponibili, con procedure selettive pubbliche sia dall'esterno che dall'interno nel rispetto dei principi di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 29/93»; a tale previsione fa da contraltare l'articolo 24, rubricato «Copertura provvisoria di posizioni dirigenziali»; ai sensi del quale, «Fatta salva l'applicazione dell'articolo 12, per la copertura di posizioni dirigenziali vacanti all'atto del proprio avvio, l'Agenzia può stipulare, previa specifica valutazione dell'idoneità a ricoprire provvisoriamente l'incarico, contratti individuali di lavoro a termine con propri funzionari, con l'attribuzione dello stesso trattamento economico dei dirigenti, con l'obbligo di avviare nei sei mesi successivi la procedura selettiva. Per inderogabili esigenze di funzionamento dell'agenzia, le eventuali vacanze sopravvenute possono essere provvisoriamente coperte, previo interpello e salva l'urgenza, con le stesse modalità di cui al comma 1, fino all'attuazione delle procedure di accesso alla dirigenza e comunque fino al 31 dicembre 2010»; in virtù di tali norme, per particolari esigenze di servizio l'Agenzia può quindi stipulare, previa specifica valutazione comparativa dell'idoneità a ricoprire provvisoriamente l'incarico, contratti individuali di lavoro a termine con propri funzionari, con l'obbligo di avviare rapidamente le procedure selettive; le deroghe al principio secondo cui agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso devono pertanto essere delimitate e sono legittime solo in presenza di «peculiarità e straordinarie» esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle;

la Dirstat, il sindacato dei direttivi e dei dirigenti pubblici, ha diffidato il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate, in quanto ritiene che quest'ultima, dal momento della sua costituzione, proceda al conferimento di incarichi dirigenziali disattendendo i principi costituzionali e normativi di uguaglianza davanti alla legge, di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, nonché le disposizioni che prevedono l'accesso nelle pubbliche amministrazioni mediante regolari procedure concorsuali;

secondo il sindacato, il conferimento dell'incarico dirigenziale, previsto in casi eccezionali, e in via del tutto provvisoria, sarebbe diventato prassi prevalente, alterando le norme regolamentari che statuiscono, entro sei mesi dal conferimento dell'incarico temporaneo, l'indizione del regolare concorso; quanto rilevato si evince in modo inequivocabile dalla delibera n. 55 del 2009, di modifica all'articolo 24 del Regolamento di amministrazione, con la quale l'Agenzia delle entrate ha ottenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze la proroga del termine di affidamento di incarichi dirigenziali della terza area di un ulteriore anno (dicembre 2010), senza tuttavia supportare tale decisione con congrue e valide motivazioni; la Corte costituzionale, con le sentenze n. 103 e 104 del 2007, n. 161 del 2008 e n. 69 del 2011, ha negato la costituzionalità di «una dirigenza di fiducia» e ribadito la necessità di selezionare i dirigenti sulla base di criteri selettivi imparziali e trasparenti; attualmente presso l'Agenzia delle entrate le posizioni dirigenziali conferite (reggenze), senza aver posto in essere le regolari procedure concorsuali previste da

leggi e regolamenti, sarebbero circa 700, selezionate secondo criteri discrezionali e a volte privi dei requisiti richiesti e addirittura del prescritto diploma di laurea, disattendendo le statuizioni della Corte di Cassazione relative al rispetto delle disposizioni normative sulla trasparenza e l'imparzialità delle procedure, dando per scontato il diploma di laurea;

è stato indetto da parte del direttore dell'Agenzia delle entrate, su autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze quale organo controllore ad essa sovraordinato, in data 29 ottobre 2010, un nuovo concorso per 175 posti di dirigente di seconda fascia, con criteri ad avviso degli interpellanti poco chiari, in modo particolare per quanto attiene la valutazione dei titoli di servizio, ed in evidente contrasto con i principi di economicità, efficienza, efficacia e, in definitiva, con il principio di buon andamento dell'azione amministrativa;

il concorso bandito, oggetto di diffida da parte della Dirstat, ha infatti disatteso lo scorrimento delle graduatorie di precedenti concorsi per dirigenti, nonostante la legislazione vigente ne avesse prorogata la validità al 31 dicembre 2010 e la recente sentenza del TAR del Lazio (sentenza n. 1686 del 15 settembre 2009) avesse dichiarato l'obbligatorietà per le amministrazioni pubbliche di far ricorso ad esse, ribadendo ulteriormente la consolidata giurisprudenza (TAR Lazio sentenza n. 536 del 30 gennaio 2003), che recita espressamente: «lo scorrimento di una graduatoria di concorso ancora valida, costituisce atto d'obbligo e non meramente discrezionale della Pubblica Amministrazione» e poi ancora della sentenza n. 3055 del 9 febbraio 2009 - Sezioni unite della Corte di cassazione, che in modo inequivocabile riafferma, quale atto dovuto, lo scorrimento delle graduatorie ancora valide con atti normative;

la procedura risponde, sempre ad avviso degli interpellanti, a logiche non trasparenti e discrezionali, in quanto nel bando di concorso è prevista l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo (da quantificarsi in separata sede) per quanti abbiano beneficiato di funzioni dirigenziali e perché tra la pleora dei beneficiari (nessuno afferente alla graduatoria degli idonei) la maggior parte risulterebbe priva dei requisiti minimali necessari per potervi legalmente ambire;

appare evidente come la regolarità delle procedure di selezione ed avanzamento del personale costituisca un elemento cruciale per assicurare l'efficienza delle agenzie fiscali nello svolgimento delle fondamentali funzioni pubbliche ad esse assegnate -;

se non ritenga che il reclutamento dei dirigenti dell'Agenzia delle entrate senza indire regolari procedure concorsuali sia in contrasto dei principi costituzionali e normativi vigenti e quali iniziative intende adottare, nei confronti della stessa Agenzia, che ha ritenuto di non procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide di concorsi già effettuati e di bandire un nuovo concorso per dirigenti, ad avviso degli interroganti in situazione di contrasto con la legislazione vigente e con la giurisprudenza consolidata, nonché con i principi di economicità ed efficienza, al fine fondamentale di garantire la piena trasparenza ed efficacia nell'operatività dell'Agenzia, la quale è chiamata a perseguire il rispetto della legalità in un settore fondamentale come quello tributario. (5-06500) Amedeo CICCANTI (UdCpTP) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmatario, la quale è stata presentata affinché il Governo chiarisca le ragioni che hanno indotto l'Agenzia delle entrate a conferire numerosi incarichi dirigenziali per la copertura di posti vacanti presso alcuni uffici regionali, senza indire procedure concorsuali, né procedendo allo scorrimento delle graduatorie ancora valide di concorsi in precedenza effettuati, con provvedimenti che hanno determinato un giustificato risentimento nell'ambito degli stessi dipendenti dell'Agenzia. Osserva, quindi, come l'illegittimità dei predetti provvedimenti adottati dal direttore dell'Agenzia - palesemente in contrasto con l'articolo 97 della Costituzione, il quale dispone, al primo comma, che i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione e, al...

segue a pag. 4

segue da pag. 3

...terzo comma, che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso -, oltre ad essere già stata accertata da alcune pronunce di organi giurisdizionali amministrativi e ordinari, sia confermata dal fatto che l'articolo 8, comma 24, del decreto-legge n. 16 del 2012, all'esame del Senato, contiene una disposizione volta a sanare gli incarichi dirigenziali già affidati dall'Agenzia, di cui non vi sarebbe stato bisogno, evidentemente, se l'attribuzione di tali incarichi fosse avvenuta nel rispetto delle leggi vigenti.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo
TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento di sindacato ispettivo in esame gli interroganti lamentano in particolare:

l'attribuzione di incarichi dirigenziali a funzionari;

il mancato scorrimento delle graduatorie di precedenti concorsi per dirigente;

i criteri di selezione previsti nel concorso per dirigenti bandito dall'Agenzia delle Entrate il 29 ottobre 2010.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha comunicato quanto segue:

L'attribuzione di incarichi dirigenziali a funzionari.

L'amministrazione finanziaria ha sempre sofferto di gravi carenze di personale dirigente che, di conseguenza, si sono riversate anche nel nuovo assetto organizzativo voluto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fin dal suo avvio, pertanto, l'Agenzia delle Entrate aveva tra le sue priorità quella di bandire un concorso per dirigenti.

Coerentemente con le peculiari caratteristiche del modello organizzativo delle agenzie fiscali e, in particolare, con l'autonomia ad esse attribuita in materia di gestione e sviluppo del proprio personale, l'articolo 71, comma 3, lettera d), tuttora in vigore, del decreto legislativo n. 300/1999 prevede che ogni Agenzia con il proprio regolamento di amministrazione «determini le regole per l'accesso alla dirigenza». Introducendo tale disposizione, il Legislatore aveva evidentemente ritenuto che la disciplina delle modalità di selezione dei dirigenti non potesse rimanere estranea alla sfera di autonomia delle agenzie fiscali, trattandosi - analogamente ad altre materie riguardanti la gestione del personale e l'ordinamento degli uffici, demanate, sempre dal decreto legislativo n. 300/1999, al regolamento di amministrazione - di una leva fondamentale per assicurare la funzionalità e lo sviluppo dell'organizzazione.

Tale disposizione si attagliava bene alle peculiari esigenze dell'Agenzia delle Entrate. La direzione degli uffici operativi dell'Agenzia richiede infatti, da un lato, ampie e approfondite conoscenze in materie di notevole complessità tecnica e, dall'altro, solide competenze manageriali, perché occorre indirizzare, coordinare, motivare e monitorare, nello svolgimento di una variegata gamma di processi di lavoro, l'attività di un gran numero di addetti (buona parte dei soppressi uffici locali aveva non meno di 100 addetti ciascuno, e nelle grandi aree metropolitane, dove si concentra la parte maggiore del personale, mediamente non meno di 150; il recente riassetto organizzativo, che ha visto l'istituzione delle direzioni provinciali, ha comportato la costituzione di strutture di dimensioni ancora maggiori). Molti di questi operatori hanno poi un'elevata qualificazione professionale e il modulo organizzativo essenziale della loro attività è quello del lavoro in team, che, se da una parte, può assicurare maggiore qualità dei servizi a fronte di una forte varianza delle richieste da soddisfare, dall'altra, però, mette in gioco dinamiche di cooperazione spesso critiche, che richiedono al dirigente della struttura doti di leadership, capacità relazionali e abilità di gestione manageriale.

Per fare fronte a compiti di direzione di tale natura, sulla base delle disposizioni del decreto legislativo n. 300/1999 l'Agenzia delle Entrate (al pari delle altre agenzie fiscali) aveva previsto nel proprio regolamento di amministrazione procedure concorsuali innovative in base alle quali, dopo una prima selezione concorsuale pubblica, i candidati avrebbero dovuto seguire un periodo di tirocinio teorico-pratico di congrua durata, volto a verificare sul campo il possesso delle capacità necessarie per svolgere le funzioni di dirigente. Solo se la valutazione di tale

periodo fosse stata positiva il candidato avrebbe potuto conseguire la qualifica dirigenziale. Il percorso selettivo che la norma regolamentare prefigurava si è avviato alla fine del 2001, ma si è subito interrotto e non è più ripreso. Il TAR del Lazio, adito dal sindacato Dirpubblica, con sentenze n. 1601 e n. 1602 del 2002 ha infatti ritenuto che, in assenza di una specifica norma di deroga, il decreto legislativo n. 300/1999, facendo richiamo ai «principi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29» (ora decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), abbia voluto recepire l'intera disciplina dettata da tale decreto per il reclutamento dei dirigenti, con un rinvio dinamico anche alle disposizioni di carattere regolamentare cui lo stesso decreto demanda la normativa di dettaglio delle modalità di reclutamento (in altre parole, il TAR ha affermato che la previsione contenuta nel decreto legislativo n. 300/1999, che demanda ai regolamenti di amministrazione delle agenzie fiscali la determinazione delle regole di accesso alla dirigenza, deve interpretarsi come meramente riproduttiva della normativa generale in materia).

Le sentenze in questione hanno sostanzialmente vanificato lo specifico e importante spazio di autonomia gestionale previsto dal decreto legislativo n. 300/1999, riconducendo anche le agenzie fiscali alla pedissequa osservanza delle modalità di selezione previste in modo dettagliato, per tutte le pubbliche amministrazioni, dall'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001. Tale ultima norma è stata oggetto di riscrittura ad opera della legge 15 luglio 2002, n. 145, che demandava a un apposito regolamento governativo (emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272) la definizione dei criteri e delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza pubblica.

L'impossibilità di avviare procedure di reclutamento che rispondessero in maniera ottimale alle esigenze funzionali dell'Agenzia, l'evoluzione della normativa di riferimento e i perduranti blocchi delle assunzioni nella pubblica amministrazione hanno dato luogo a una situazione di stallo. Nel frattempo, per assicurare il regolare svolgimento dell'attività degli uffici, l'Agenzia ha dovuto necessariamente conferire incarichi dirigenziali a propri funzionari. La possibilità di affidare incarichi dirigenziali a funzionari è prevista dall'articolo 24, comma 2, del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia; la portata della norma - limitata inizialmente al triennio 2001-2003 - è stata necessariamente più volte prorogata, da ultimo sino al 31 maggio 2012. I funzionari prescelti sono soggetti dei quali sono state sperimentate sul campo, per un congruo periodo di tempo, le competenze professionali e l'attitudine a svolgere funzioni di maggiore responsabilità.

I funzionari incaricati, per via delle cessazioni dal servizio dei dirigenti, coprono ormai ben oltre la metà delle posizioni dirigenziali attive.

Il mancato scorrimento delle graduatorie di vecchi concorsi.

Nell'interrogazione si lamenta il fatto che l'Agenzia delle Entrate, per far fronte alla carenza di personale con qualifica dirigenziale, non ha utilizzato lo strumento dello scorrimento delle graduatorie di vecchi concorsi per dirigenti, tuttora valide in base a ripetute proroghe disposte dalla legge.

Il motivo per cui l'Agenzia non intende fare ricorso a questa soluzione va cercato nel fatto che le graduatorie in questione - relative a concorsi banditi più di dieci anni fa e con requisiti di anzianità di servizio la cui data di possesso si riferisce a quasi venti anni fa - sono obsolete e ormai inaffidabili: i criteri selettivi all'epoca adottati erano riferiti a un contesto che ha subito da allora profonde evoluzioni, per cui lo scorrimento delle graduatorie non consentirebbe di reclutare dirigenti con caratteristiche corrispondenti alle attuali esigenze dell'Agenzia.

È importante sottolineare che in tali graduatorie non sono collocati candidati «vincitori» (che sono stati tutti assunti a suo tempo) ma solamente candidati «idonei», classificati in posizioni successive a quelle di vincitore: lo scorrimento delle graduatorie contrasterebbe con lo sforzo perseguito dall'Agenzia di selezionare sempre i soggetti migliori e quindi è del tutto inappropriato fare richiamo

a ragioni di economicità gestionale per giustificare lo scorrimento stesso. D'altra parte, trattandosi di concorsi molto vecchi, la maggioranza degli idonei è ormai avanti negli anni e perciò rivestirebbe l'ipotetico incarico dirigenziale per un limitato periodo di tempo: il problema delle vacanze di organico si riproporrebbe così a brevissimo termine, con relativa duplicazione delle connesse attività amministrative, per non parlare dei riflessi negativi in termini di efficienza gestionale conseguenti a incarichi affidati a persone con una limitata prospettiva temporale di servizio.

Gli interroganti sostengono che lo scorrimento delle graduatorie sarebbe un obbligo previsto dalla legge e non una mera facoltà dell'amministrazione, e che questa tesi avrebbe trovato autorevole avallo nella sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 3055 del 9 febbraio 2009. In realtà nella circostanza - trattandosi di ordinanza (non di sentenza) relativa a regolamento preventivo di giurisdizione - la Corte non ha preso posizione sulla questione, limitandosi a constatare l'esistenza di due diversi orientamenti: secondo una tesi, essendo la procedura concorsuale il mezzo maggiormente idoneo ad individuare il personale più qualificato, l'amministrazione sarebbe attribuita del potere di valutazione discrezionale circa la scelta se emanare un nuovo bando, ovvero se utilizzare la graduatoria ancora efficace attuando lo scorrimento (questa è la tesi sostenuta dall'Agenzia); secondo l'altra tesi, invece, le norme che stabiliscono l'ultrattività della graduatoria non conferirebbero la semplice facoltà di farvi ricorso, ma, per il carattere imperativo di regole di organizzazione, obbligherebbero l'amministrazione a realizzare la semplificazione e l'economia connesse all'utilizzo delle graduatorie approvate in precedenza, escludendo senz'altro l'espletamento di nuove procedure (questa seconda interpretazione, peraltro, costituisce un'indiretta conferma del fatto che la legge non prevede esplicitamente l'obbligo di scorrimento).

L'Agenzia delle Entrate, richiamandosi a una giurisprudenza che può considerarsi prevalente e all'orientamento recentemente espresso sulla questione dalla Corte dei Conti con riferimento specifico a concorsi per funzionari banditi dalla stessa Agenzia, ritiene che lo scorrimento di graduatorie di cui la legge ha prorogato la validità non sia obbligatorio bensì costituisca una mera facoltà demandata alla valutazione discrezionale dell'amministrazione interessata. Sulla base di tale convincimento, e delle argomentazioni di merito precedentemente illustrate, l'Agenzia non ha ritenuto opportuno né utile designare come propri dirigenti candidati che hanno riportato l'idoneità in vecchissimi concorsi.

Il concorso per 175 dirigenti.

Come precedentemente rilevato, per via delle cessazioni dal servizio dei dirigenti i funzionari incaricati coprono ormai ben oltre la metà delle posizioni dirigenziali attive. Molti funzionari ricoprono incarichi dirigenziali fin dall'avvio dell'Agenzia o addirittura (in circa 80 casi) anche da prima. È una situazione obiettivamente atipica, che l'Agenzia intende risolvere; allo stesso tempo, l'Agenzia non intende rinunciare all'obiettivo di reclutare i propri dirigenti sulla base di una valutazione delle conoscenze professionali, dell'esperienza e delle competenze effettivamente maturate dagli interessati.

La possibilità di perseguire entrambi questi obiettivi è stata offerta dall'articolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296: in base a tale disposizione, il reclutamento di personale dell'amministrazione economico-finanziaria, compreso quello delle agenzie fiscali, può avere luogo con modalità speciali, stabilite con decreto del Ministro. Con riferimento all'Agenzia delle Entrate, un decreto in tal senso è stato firmato dal Ministro il 10 settembre 2010; il decreto è stato registrato dalla Corte dei Conti il successivo 8 ottobre. Il relativo bando, emanato il 29 ottobre e pubblicato il 5 novembre 2010, riguardava un concorso per 175 dirigenti, che avrebbe potuto costituire il primo passo per avviare a soluzione il problema delle reggenze.

La procedura di reclutamento era mutuata da quella adottata in occasione di un analogo concorso per dirigenti indetto dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Essa mirava a un esame complessivo delle competenze specifiche

possedute dai candidati, con particolare riferimento alla verifica delle esperienze professionali maturate nelle peculiari aree di attività dell'Agenzia, nonché all'accertamento delle capacità manageriali, dell'attitudine a lavorare per obiettivi e risultati, delle motivazioni professionali e della capacità di sviluppare competenze e livelli di performance in linea con la missione istituzionale dell'Agenzia. In relazione a queste finalità, la procedura sarebbe dovuta consistere nella valutazione di titoli e nella verifica dei requisiti e delle attitudini professionali, integrata da un colloquio.

La procedura prevedeva una riserva di posti fino al 50 per cento per i funzionari di ruolo dell'Agenzia, appartenenti alla posizione economica F3 o a quelle superiori della terza area funzionale, muniti di laurea, che alla data di emanazione del bando stesso, risultavano in servizio presso la medesima Agenzia e avessero compiuto, anche complessivamente, almeno otto anni di servizio nelle suddette posizioni economiche.

Gli sviluppi più recenti.

Nuovamente adito dal sindacato Dirpubblica, il TAR del Lazio con due distinte sentenze - rispettivamente del 10 agosto e del 18 ottobre 2011 - ha dichiarato illegittima la previsione contenuta nell'articolo 24 del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia (attribuzione di incarichi dirigenziali a funzionari) ed ha annullato il concorso per 175 dirigenti. L'Agenzia ha tempestivamente interposto appello ed ha ottenuto dal Consiglio di Stato la sospensione dell'esecutività della sentenza riguardante l'articolo 24, la cui udienza di merito, inizialmente fissata per il 20 marzo scorso, è stata poi rinviata al 3 luglio. Secondo il TAR, l'articolo 24 del menzionato Regolamento di amministrazione sarebbe illegittimo in quanto conterrebbe una previsione non supportata da una disposizione normativa di rango primario. In sostanza il TAR, muovendo dall'assunto che l'affidamento di compiti dirigenziali a funzionari costituisce una fattispecie di attribuzione di mansioni superiori, ritiene che l'ordinamento non contenga norme di legge che contemplino una fattispecie del genere, prevedendo il conferimento di mansioni superiori esclusivamente nell'ambito delle funzioni non dirigenziali (articolo 52 del decreto legislativo n. 165/2001). Sempre in quest'ordine di considerazioni,

il TAR ha successivamente annullato il concorso per dirigenti prima accennato, in considerazione appunto del fatto che prevede l'attribuzione di un punteggio anche per gli incarichi dirigenziali affidati in applicazione del citato articolo 24 del Regolamento di amministrazione.

Le censure del TAR devono considerarsi superate a seguito della recente entrata in vigore del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento». Nello specifico, l'articolo 8, comma 24, del decreto reca le seguenti previsioni:

autorizza l'Agenzia delle Entrate ad espletare procedure concorsuali per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, secondo le modalità speciali già richiamate nel precedente concorso; fa salvi, nelle more della conclusione del concorso, gli incarichi dirigenziali attualmente affidati a funzionari e prevede che altri potranno esserne affidati in relazione al tempo necessario per la copertura dei posti vacanti tramite il concorso stesso;

stabilisce che, una volta assunti i vincitori del concorso, l'Agenzia non potrà più attribuire nuovi incarichi dirigenziali a funzionari. Amedeo CICCANTI (UdCpTP) ringrazia il Sottosegretario, dichiarandosi tuttavia del tutto insoddisfatto della risposta, in quanto, pur essendo vero che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di adottare provvedimenti di scorrimento delle graduatorie di precedenti concorsi, trattandosi di atti discrezionali, l'Agenzia delle entrate ha adottato provvedimenti caratterizzati da un livello di discrezionalità di gran lunga superiore a quello connesso all'esercizio della facoltà di scorrimento, incorrendo nella lampante contraddizione di negare, da un lato, l'assegnazione agli incarichi dirigenziali a coloro che erano risultati idonei nei precedenti concorsi e di concederla, dall'altro, a soggetti che non avevano conseguito alcuna idoneità.

Auspica, quindi, che il Parlamento non consenta l'approvazione di disposizioni ad personas, quale quella recata dall'articolo 8, comma 24, del decreto-legge n. 16 del 2012, la quale aggirerebbe, sostanzialmente, le pronunce giurisdizionali già intervenute sulla vicenda e infliggerebbe un grave vulnus al nostro ordinamento.

Riforma Amministrativa Mensile della Dirstat - Informativo, Politico-Sindacale

Direttore Responsabile: ARCANGELO D'AMBROSIO

Condirettore: FRANCA CANALA

Direttore Amministrativo: SERGIO DI DONNA

Direttore di Redazione: BENILDE IZZI

Editore:

Federazione DIRSTAT - Piazza del Risorgimento, 59 - 00192 Roma
Tel 06.32.22.097

Registrazione Tribunale di Roma n. 804 del 4 aprile 1949

DIREZIONE REDAZIONE AMMINISTRAZIONE

Piazza del Risorgimento, 59 - 00192 Roma

Tel. 06.32.22.097- 06.32.11.535 - fax. 06.32.12.690

Ind. teleg. DIRSTAT ccp 13880000 - ISSN 0391-6960

sito: www.dirstat.it • e-mail: dirstat@dirstat.it

Comitato di redazione:

Gianluigi Nenna - Cataldo Bongiorno - Alessandro D'Ambrosio

Giancarlo Di Marco - Alessio Fiorillo - Gianni Infelisi

Bianca Maria Nappi - Paolo Palmieri - Angelo Paone

Carla Pirone - Pietro Paolo Boiano

Salvo accordi scritti presi con la Segreteria Generale della Federazione la collaborazione a "Riforma Amministrativa" è a titolo del tutto gratuito.

Il Segretario generale della Dirstat dott. Arcangelo D'Ambrosio

Stampa: Selegrafica '80

Questo numero è stato chiuso nel mese di Giugno 2012

Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana



EUROITALIA DIRITTI

Direzione, redazione, amministrazione piazza del Risorgimento, 59 – 00192 Roma. Tel. 06.32.22.097- 06.32.11.535 – fax. 06.32.12.690 - eMail: dirstat@dirstat.it

2 **Riordino del Corpo Nazionale dei Vigili Del Fuoco**

3 **Eventi**

4 **Sindacato FENDIM**

A conti fatti, i conti tornano se i tagli arrivano nei posti giusti.

L'annosa problematica delle consulenze esterne, in un momento di crisi, torna sotto gli occhi di tutti.

Solo un'attenta analisi e un atto di responsabilità potrà ridare dignità e rispetto alle alte professionalità di tutto il Pubblico Impiego e tentare di recuperare fiducia da parte degli italiani.

Le consulenze esterne, rientrano senza dubbio, in quella lista di sprechi che assediano il bilancio pubblico, e non solo, mortificano e demotivano chi ha avuto il riconoscimento della propria professionalità e dell'eccellenza della propria formazione, certificata dal superamento di un complesso concorso pubblico.

Riprendendo il pensiero del Ministro dei Rapporti con il Parlamento e nell'ottica dello spending review, pur essendo consapevoli che non bisogna negare totalmente la necessità di affidare all'esterno la gestione di un progetto o l'intervento di una consulenza, bisogna categoricamente evitarlo quando le valenti risorse interne dell'Amministrazione (accuratamente selezionate) possono assolvere per competenza, per alta formazione, per esperienza curriculare e per rapporto contrattuale di dipendenza con lo Stato al compito demandato all'esterno.

Un'offesa verso tutti i dirigenti e funzionari della P.A. che nell'esercizio della propria funzione assumono incarichi sensibili, spesso carichi di rischio molto alti e responsabilità procedurali complesse tanto da confermare il valore di saper rispondere efficacemente a tutte quelle competenze che, affidate all'esterno, costano allo Stato e quindi ai cittadini italiani, milioni di euro.

La qualità dei dirigenti e funzionari pubblici andrebbe valorizzata, anche in termini di gratificazioni economiche, argomento spinoso che viene dibattuto fortemente sui tavoli d'incontro tra la pubblica amministrazione e le organizzazioni sindacali che faticano a far passare il messaggio che, investendo nelle risorse interne si potrà potenziare il Paese portandolo verso nuovi orizzonti di efficienza e efficacia.

Oggi, approdati nel Governo tecnico, si guarda con attenzione al problema, ancora allarmante, e per voce dello stesso Ministro per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione si è sottolineato l'eccessivo ricorso alle professionalità esterne di dubbia utilità.

Nel sito del Dipartimento (Funzione Pubblica), già dal 2008, e per rispondere al criterio di trasparenza, si iscrivono gli elenchi delle consulenze per comparto e per regione.

Le regioni più virtuose, la Basilicata che le ha dimezzate, a seguire la Valle d'Aosta (-44,90%) e la Calabria (-38,26%), mentre la regione Umbria (+ 45,9%) la Toscana (+ 12,2%) e Bolzano hanno aumentato le spese per il pagamento di incarichi esterni di collaborazione e consulenza.

Nella P.A. si sono registrati aumenti per consulenze presso le Agenzie fiscali, i Monopoli di Stato, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (+16%) e le università (+ 4,7%).

Il correttivo dei tagli, in specifico delle consulenze e in generale della spesa pubblica, rientra solo in una riflessione politica che ha perso credibilità e che solo una ritrovata, "utopica" coscienza morale che vede come obiettivo il bene e l'interesse del popolo potrà spezzare meccanismi clientelari per un vero ridimensionamento. Occorre coraggio per cambiare rotta, per rigenerare una mentalità distorta, restituendo dignità, rispetto e linfa nuova agli "uomini dello Stato" che meritano riconoscimenti, perché "d'oro" in quanto "veri professionisti" fidati e garanti delle procedure, il tutto a "prezzi low-cost", da rimettere in discussione: "rendete dunque a Cesare ciò che è di Cesare e..."

Franca Canala

VIGILI DEL FUOCO: SINDACATO DIRSTAT CHIEDE RIORDINO DEL CORPO

Scritta una lettera al Premier e al Ministro dell'Interno (Napoli, 16 maggio 2012)

(Adnkronos) - Una lettera inviata al premier Mario Monti, al ministro dell'Interno Annamaria Cancellieri e al sottosegretario all'Interno Giovanni Ferrara è stata scritta dal sindacato dei dirigenti dei vigili del fuoco Dirstat. Il sindacato chiede «il riordino delle competenze e dell'organizzazione del corpo nazionale dei vigili del fuoco». Scrive il sindacato che «nell'ambito della riorganizzazione del ministero dell'Interno è stato previsto il riordino delle competenze e dell'organizzazione del corpo nazionale dei vigili del fuoco, al riguardo pur trattandosi di linee di indirizzo sarebbe opportuno un incontro con le parti sociali per uno scambio di opinioni sull'importante materia». Secondo il sindacato per quanto riguarda la definizione di un nuovo assetto del corpo dei vigili del fuoco «lo stesso andrebbe collocato alle dirette dipendenze dell'autorità politica così come avviene per altre strutture similari come i carabinieri e la Guardia di finanza». In sostanza Dirstat auspica che il comando nazionale dei vigili del fuoco andrebbe affidato al capo del corpo che «agirebbe così in piena autonomia operativa e gestionale consentendo con la soppressione dell'attuale dipartimento unicità di indirizzo operativo e funzionale con risparmio e sinergia di risorse». Scrivono nella lettera il segretario organizzativo Antonio Barone e il segretario generale Arcangelo D'Ambrosio che «tale orientamento già emerso e condiviso da parte di autorevoli parlamentari nel corso delle note audizioni, consentirebbe una diversa e più idonea collocazione di circa 350 unità che affollano l'attuale dipartimento in cui operano 6 prefetti e 42 dirigenti prefettizi che occupano oggi le direzioni più importanti del dipartimento sottratte alla naturale dirigenza di provenienza del corpo nazionale dei vigili del fuoco».

(Iam/Ct/Adnkronos) 16-MAG-12 16:12 NNN

Ministero dell'Interno
 DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO - DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
 UFFICIO I. GABINETTO DEL CAPO DIPARTIMENTO

SCHEDA RIEPILOGATIVA DELLA RAPPRESENTATIVITA' PER IL PERSONALE DIRETTIVO E DIRIGENTE AL 31.12.2011

% Rappresentatività Anno 2011

Organizzazioni Sindacali	Nr. Deleghe Dirigenti	Nr. Deleghe Direttivi	Totale Deleghe	% Rappresentatività al 31.12.2011
FNS CISL	55	110	165	27,96
AP VVF	29	90	118	22,89
DIRSTAT	33	72	105	15,75 15,75
SIN. DIR. UGL	22	60	82	13,80
FP CGIL VVF	21	31	52	8,82
UIL PA VVF	9	22	31	6,00
CONFSAL VVF	6	24	30	4,88
TOTALE	175	478	653	100,00

% Rappresentatività Anno 2010

COSS. PERSONALE DIRETTIVO E DIRIGENTE

Monte ore annuo 1020

COSS. % RAPPRESENTATIVITA' 2010

↓ FNS CISL	26,50	
↓ AP	24,55	
↓ SIN. DIR.	13,82	
↓ DIRSTAT	11,22	11,22 ↑
↓ FP CGIL VVF	9,45	↑
↓ UIL PA VVF	6,83	
↓ CONFSAL VVF	5,85	

% Rappresentatività anno 2009

Organizzazioni sindacali del personale direttivo e dirigente:

COSS. % RAPPRESENTATIVITA' 2009

FNS VVF CISL	27,88	
AP	25,48	
SIN. DIR.	14,74	
DIRSTAT	9,79	- 9,79 ←
FP CGIL VVF	8,65	
UIL PA VVF	7,05	
CONFSAL VVF	6,41	

Maltrattamento pensionistico del personale dei ruoli ad esaurimento

Le pensioni ordinarie previste per i funzionari direttivi dello Stato a suo tempo relegati nei cosiddetti "ruoli ad esaurimento" trovano la loro fonte normativa nell'art. 73, secondo comma, del DPR 30 giugno 1972, n. 748, il quale, configurandosi come misura di salvaguardia diretta a compensare detti funzionari del loro mancato accesso alla dirigenza dovuto ad una cronica insufficienza di posti disponibili e a gravi carenze di ordine legislativo, dispone testualmente che le pensioni stesse devono essere liquidate "sulla base del trattamento economico che sarebbe ad essi spettato se, all'atto della cessazione dal servizio, avessero conseguito l'inquadramento a primo dirigente", attuale dirigente di seconda fascia.

Per effetto di questa norma speciale, i rispettivi destinatari, all'atto del loro collocamento a riposo, hanno quindi diritto ad assumere virtualmente e soltanto ai fini pensionistici, la medesima posizione retributiva dell'ex primo dirigente di pari anzianità, limitatamente, però, alle sole voci aventi carattere di fissità, continuità e ricorrenza non connesse all'effettivo esercizio delle funzioni dirigenziali, la cui sommatoria è pari al trattamento economico fondamentale riconosciuto allo stesso dirigente.

Sul piano amministrativo vige tuttora la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.12 del 24 ottobre 2000, la quale, tuttavia, è fatta oggetto da vari anni di dura contestazione, in quanto, secondo un'errata interpretazione di detta norma che al tempo stesso ne ridimensiona la portata, dispone a sua volta che le pensioni in parola vanno sì calcolate in base al trattamento economico fondamentale di detto dirigente, "ma con esclusione delle retribuzioni di posizione e di risultato in quanto strettamente connesse con le funzioni dirigenziali".

Al riguardo, viene giustamente osservato che per quanto concerne la retribuzione di posizione tale esclusione si giustifica soltanto nei confronti della sua parte variabile, mentre la restante parte fissa o minima di questo emolumento rientra a pieno titolo tra le voci del trattamento economico fondamentale di cui si è detto, come si evince chiaramente sia dalle corrispondenti norme di contrattazione collettiva vigenti in materia sia da tutta una serie di pareri e direttive ministeriali nonché di decisioni assunte da organi istituzionali di controllo e giurisdizionali. Il tutto puntualmente documentato.

Alla luce di quanto sopra e tenuto conto che fra il trattamento pensionistico spettante ai funzionari dei ruoli ad esaurimento e il trattamento economico fondamentale dell'ex primo dirigente sussiste una stretta relazione proprio grazie alla specialità della norma di cui al citato art. 73, è assolutamente inaccettabile che la

segue a pag. 4

Roma, 7 maggio 2012

Assemblea delle alte professionalità contro i tagli della manovra finanziaria

– Intervento Presidente SINPREF (Associazione sindacale dei funzionari prefettizi) – viceprefetto Anna Palombi

La suddetta Presidente si è lamentata, giustamente, del tentativo del Governo di penalizzare i funzionari e dirigenti prefettizi. Nel condividere tale tesi, questa Federazione non può esimersi, comunque dal ritenere riduttivo e privo di effetto il riferimento ai benefici – inesistenti – di cui godrebbero dirigenti e direttivi del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco. Il paragone, così fatto, sotto il profilo pratico indebolisce peraltro la richiesta dei funzionari prefettizi, perché riferito ad una categoria che combatte ancora per una equiparazione alle Forze Armate e di Polizia (legge dei 13 e 23 anni etc.) ed anche alla stessa carriera prefettizia, che raggiunge facilmente i vertici dirigenziali, oltre a godere di numerosi posti organici e soprattutto fuori organico.

La classica "zappa sui piedi" si profila allorché si parla del Capo dipartimento del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, che è un Prefetto, nonostante il generale riconoscimento che tale posto organico (vedi audizioni Commissione Camera dei Deputati e Senato della Repubblica) spetti ad un dirigente dei Vigili del Fuoco; il che è una ulteriore prevaricazione a danno di una categoria che si indica come destinataria di privilegi.

IL SEGRATARIO NAZIONALE DIRSTAT/VIGILI FUOCO
 Ing. Antonio Barone

IL SEGRETERARIO GENERALE DIRSTAT
 Dr. Arcangelo D'Ambrosio

Roma, 15 maggio 2012

Riordino delle competenze e dell'organizzazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Nell'ambito della riorganizzazione del Ministero dell'Interno, è stato previsto il riordino delle competenze e dell'organizzazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Al riguardo, pur trattandosi di "linee di indirizzo", sarebbe opportuno un incontro con le parti sociali, per uno scambio di opinioni sulla importante materia.

Per quanto concerne poi la definizione di un nuovo assetto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, lo stesso andrebbe collocato alle dirette dipendenze dell'autorità politica, così come avviene per altre strutture similari (Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, Comando generale della Guardia di Finanza etc.).

Il Comando Generale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, affidato al Capo del Corpo, agirebbe così in piena autonomia operativa e gestionale, consentendo, con la soppressione dell'attuale Dipartimento, unicità di indirizzo operativo funzionale con risparmio e sinergia di risorse.

Tale orientamento, già emesso e condiviso da parte di autorevoli Parlamentari nel corso delle note audizioni, consentirebbe una diversa e più idonea collocazione di circa 350 unità che affollano l'attuale Dipartimento, in cui operano n. 6 prefetti e n. 42 dirigenti prefettizi, che occupano, oggi, le direzioni più importanti del Dipartimento sottratte alla naturale dirigenza di provenienza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Con riserva di ulteriori precisazioni che il caso richiede, si inviano distinti saluti.

IL SEGRETARIO ORGANIZZATIVO
Antonio Barone

IL SEGRETARIO GENERALE
Arcangelo D'Ambrosio

Al Presidente Monti e ai Ministri Fornero e Patroni Griffi

Possibilità di lasciare il servizio per le occupazioni sociali

Ripristino dell'art. 72 Del decreto legge n. 112 Del 25 giugno 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 Del 6 agosto 2008.

Onorevoli Signori,

Come è noto il decreto "Salva Italia" ha abrogato la norma che permetteva ai dipendenti pubblici con 35 anni di anzianità contributiva di chiedere, ai sensi dell'art. 72 del decreto legge 112/2008, l'esonero dal servizio per un periodo massimo di cinque anni, con retribuzione al 50 oppure al 70%, in caso di svolgimento di attività di volontariato durante l'esonero stesso (sono stati fatti salvi - dall'articolo 24, comma 15 del decreto - i provvedimenti di accoglimento delle istanze adottati fino al 4 dicembre 2011).

Alla luce di quanto precede, è venuta quindi meno, per tutti i pubblici dipendenti, una possibilità di fruire di un trattamento pensionistico in casi di particolare necessità, prestando contemporaneamente una attività lavorativa di cui si potevano utilmente avvalersi settori di preminente utilità sociale.

D'altra parte la ventilata, e quasi certa, riduzione di organici di alcuni importanti settori della Pubblica Amministrazione, tra cui le Forze Armate, quelle di Polizia e gli stessi Ministeri comporterà, a breve, la necessità "dell'uscita" di numerosi dipendenti: infatti, ci risulta che, sono allo studio normative per un esodo "bilanciato".

Pertanto, sembra utile e necessario ripristinare la normativa de quo che permetterebbe da un lato il richiesto snellimento degli organici e dall'altro un'uscita del personale in maniera "soft", evitando ulteriori tensioni sociali in un panorama politico, sociale ed economico in cui non si sente davvero il bisogno di ulteriori crisi.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale
Dott. Arcangelo D'Ambrosio

Al Direttore Generale del Personale e AA.GG. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

Trasparenza e corrette relazioni sindacali. Documento unitario dei sindacati.

Nel corso del primo incontro con i rappresentanti dei dirigenti è stato colto favorevolmente l'annuncio della direzione del personale che ha espresso la volontà di voler perseguire una maggiore trasparenza dell'azione amministrativa, impegnandosi anche ad inviare tempestivamente, prima di ogni riunione, la documentazione necessaria inerente ai diversi temi in discussione previsti nell'o.d.g. In data 14 maggio u.s. è stata infatti inviata, contestualmente alla convocazione della nuova riunione, una bozza di una nuova ipotesi (?) di accordo per l'erogazione del fondo di risultato dell'anno 2010.

A tal riguardo si segnala che la proposta inviata non risponde alle indicazioni già concordate in precedenza in quanto prevede ancora una suddivisione delle valutazioni, all'interno di "fasce precostituite".

Sul punto si rammenta che l'ipotesi già concordata con la parte pubblica del MIT è pienamente in linea con quelle sottoscritte, validate ed anche eseguite, in altri Ministeri (ad esempio Ministero della Salute).

Copia di tali accordi sono stati per altro consegnati all'amministrazione nel corso dell'ultima riunione, atti mediante i quali, i relativi dirigenti interessati hanno già percepito la retribuzione di risultato sia per l'anno 2010 e che per il 2011. Si sottolinea poi, in particolare, che l'ipotesi già approvata nel MIT risulta del tutto analoga anche a quella del MEF, Ministero a cui si applica - come a tutte le Amministrazioni dell'Area I- il CCNL del 12 febbraio 2010, compreso l'art. 26 (cui fa riferimento la nota del 8 marzo del Dip. Funzione Pubblica).

Un diverso comportamento per la dirigenza del nostro Ministero sarebbe ingiustificato e discriminatorio e ove si imponesse verrebbe censurato dalle OO.SS. in ogni sede.

Per quanto concerne invece la problematica connessa ai "compensi accessori" spettanti al personale dirigenziale in virtù delle norme vigenti e degli accordi contrattuali, si attende di ricevere, come promesso nel corso della medesima riunione, di cui ci si aspetta il relativo verbale:

- un formale e puntuale riscontro alle richieste inoltrate sui criteri di composizione del fondo della retribuzione e risultato dei dirigenti;
- il dettaglio dell'ammontare del fondo della retribuzione e di risultato, come determinato dall'amministrazione, relativamente agli anni 2010 e 2011.

Sempre in ragione delle informazioni fornite nel corso della medesima riunione, si attende altresì di conoscere le determinazioni assunte, dalla direzione del personale, per il recupero delle somme indebitamente sottratte dal fondo per:

- la copertura finanziarie in relazione all'"anomala", vigente, sostituzione dell'unità dirigenziale generale in esonero;
- il mancato recupero dell'intero capitolo destinato all'assicurazione sui rischi professionali dei dirigenti;
- l'intero incremento derivante dalle economie di gestione.

Nell'occasione si rammenta, infine, che le scriventi OO. SS. sono in attesa di ricevere riscontro in ordine alla legittimità dell'ultimo decreto di graduazione economica delle fasce retributive, emesso dalla precedente direzione del personale senza il regolare ricorso alla preventiva concertazione sindacale, oltre che in palese difformità della percentuale di ripartizione, concordata a suo tempo con le organizzazioni sindacali, tra l'ammontare delle risorse riservate alle "indennità di posizione" e quelle di "risultato".

Ad ogni buon fine si sottolinea la validità delle presenti richieste, anche in relazione alle recenti intese del Ministero della Funzione Pubblica del 3 maggio c.m. nelle quali sono state specificati, e ribaditi, il ruolo e le peculiarità di rappresentanza delle OO.SS. in seno alle P.A.

Si resta in attesa di un cortese urgente riscontro.

CIDA - UNADIS
Il Segretario Generale
Massimo Fasoli

DIRSTAT
Il Segretario Generale
Arcangelo D'Ambrosio

UILPA- Dirigenza
Il Coordinatore Generale
Mauro Nesta

CISL FP
Infrastrutture e Trasporti
Il Coordinatore Generale
Carlo Amato

FP CGIL Nazionale
p. coordinamento MIT
Alessandra Allegrucci

CONFESAL- UNSA
p. Coordinamento MIT
Paolo Sappino

Lettera al Ministro della Salute Prof. Balduzzi - (3 aprile 2012)

Dm individuazione uffici dirigenziali non generali

Signor Ministro,

è con viva delusione che constatiamo nel documento in oggetto le stesse criticità a suo tempo rilevate nei confronti dello schema di riordino del Ministero della Salute. Osservazioni che l'Amministrazione non ritenne di recepire nella definitiva stesura del DPR 11 marzo n. 108, con la conseguente impugnativa, anche da parte di queste OO.SS, di detto provvedimento.

Considerando che il cambiamento culturale ed economico internazionale richiede una veloce modernizzazione della Pubblica Amministrazione, il Ministero della Salute, che svolge un ruolo strategico di coordinamento e controllo della salute del cittadino, non può esimersi dall'assumere un nuovo profilo organizzativo.

Quello oggi proposto è molto lontano da tale obiettivo, perché prettamente burocratico e non compatibile con il profilo tecnico-sanitario vantato dal Suo Dicastero, Organo centrale del Servizio sanitario Nazionale. Andrebbero pertanto meglio definiti i compiti, le funzioni e l'autonomia di tutti i profili dirigenziali, amministrativi e sanitari.

Così come vengono previsti gli uffici e le unità dirigenziali con incarico di consulenza studio e ricerca, allo stesso modo dovrebbero essere definite tutte le tipologie di incarico da attribuire ai dirigenti delle professionalità sanitarie con previsione della relativa graduazione delle funzioni, ai fini della indennità di posizione.

Incarichi che, ad opinione delle scriventi, non possono ancora essere ricondotti al tanto discusso DM del 2008 che, si rammenta, prevede una modalità di assegnazione degli stessi non conforme alla normativa vigente in tema di dirigenza pubblica.

Appare quindi inaccettabile qualsiasi revisione di tale provvedimento, se non nell'ottica di una abrogazione dello stesso.

Ne consegue che vista la qualifica dirigenziale dei dirigenti delle professionalità sanitarie, mai contestata da alcun autorevole Organismo di valutazione e controllo, l'assegnazione degli incarichi agli stessi non può che essere di tipo dirigenziale (interpelli).

Inoltre, nel documento in questione sono menzionate le sole strutture semplici periferiche e centrali di cui non viene specificato il grado di autonomia e i criteri organizzativi.

Relativamente a queste, appare riduttivo, dal punto di vista funzionale, che siano incardinate esclusivamente negli Uffici.

Potrebbe infatti rendersi necessario dal punto di vista operativo, come nelle situazioni di emergenza sanitaria, che le stesse rispondano direttamente ai Capi Dipartimento, e/o ai Direttori Generali.

Diversamente, all'art. 19, viene definita l'autonomia funzionale di "aree operative" il cui coordinamento è affidato a personale non dirigenziale appartenente alla terza area.

Ciò appare in contraddizione con le finalità del DM in questione che ha il solo scopo di individuare le "unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali".

Il suddetto articolo, infatti, definendo incarichi affidati ad unità di personale non dirigenziali genera ulteriori equivoci e confusione di ruoli in un contesto in cui la dirigenza non ha ancora trovato una precisa connotazione per profilo professionale.

Qualora, comunque, si volessero definire tali unità operative, le stesse non potranno coordinare unità dirigenziali sanitarie, cioè a dire, dovranno essere costituite esclusivamente da personale delle aree funzionali.

Signor Ministro, conosce ormai da tempo immemorabile l'incresciosa problematica della dirigenza sanitaria.

Confidiamo quindi in un Suo autorevole e qualificato intervento che getti le basi, in linea con le "modernizzazioni rivoluzionarie" del Governo attuale, per una effettiva riqualificazione del Suo Dicastero che, in virtù della sua connotazione tecnico-sanitaria, sia dotato degli strumenti e della competenza necessaria per svolgere la funzione di principale Garante della Sanità pubblica.

Un deferente ossequio.

UILPA Dirigente Ministeriali
Il Coordinatore Generale
Dott. Mauro Nesta

DIRSTAT
Il Segretario Generale
Dott. Arcangelo D'Ambrosio

Socialismo reale: utopia o realtà



CON IL PATROCINIO MORALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

SOCIALISMO REALE: UTOPIA O REALTÀ?

ARCANGELO D'AMBROSIO

SCUDERI EDITRICE
PRESENTA IL VOLUME
SOCIALISMO REALE: UTOPIA O REALTÀ?
di Arcangelo D'Ambrosio

19 aprile 2012 - ore 16.30
Biblioteca Provinciale - Sala Penta (Primo piano)
Corso Europa - Avellino

Saluti: **Sen. Cosimo Sibilla**
Presidente della Provincia di Avellino

Girolamo Giaquinto
*Assessore alla Cultura - Pubblica Istruzione
Edilizia Scolastica*

Roberto Pastena
Dirigente Settore Cultura della Provincia di Avellino

Interventi: **Gaetana Aufiero**
Ricercatrice e storica

Luigi Mainolfi
Presidente Associazione Cittadini per il Territorio

Amalia Leo
Studiosa di dinamiche economiche

Gennaro Iannarone
Magistrato

Moderà: **Attilio Alvino**
Vice Direttore Settimanale Abellinum e redattore Irpinia News

Conclude l'Autore

Presentazione del libro "Socialismo reale: utopia o realtà" di Arcangelo D'Ambrosio

Il 19 aprile scorso, nella splendida cornice della Biblioteca Provinciale di Avellino, la Casa Editrice Scuderi ha presentato il volume **SOCIALISMO REALE: UTOPIA O REALTÀ** l'ultimo impegno letterario del prof. Arcangelo D'Ambrosio noto nel settore del lavoro per la carica di Segretario generale della Dirstat/Confedirstat, prestigioso sindacato della dirigenza del Pubblico Impiego e per i 45 anni di attività dirigenziali (conclusi con l'incarico di Dirigente Generale dell'Ufficio Legislativo legale dell'Aran.

D'Ambrosio sviluppa le sue arti di scrittore dalla penna veloce, schietta, con grande capacità di sintesi, soprattutto in documenti di studio nell'ambito della sua funzione di Dirigente Pubblico e nell'attività giornalistica specialistica.

L'esperienza maturata lo fa approdare in un lavoro complesso, con tematiche che toccano argomenti che fotografano un lungo periodo storico che parte dal periodo di Roma antica fino alla modernità, un excursus economico, politico, sociale, lavorativo e di vita comune con una visione d'insieme e di analisi capace di cogliere l'essenza di ogni momento storico.

Il Prof. Avv. Raffaele Capunzo, docente dell'Università di Napoli, ha presieduto l'incontro che ha visto la partecipazione di numerosi amici del mondo della cultura campana oltre ai responsabili sindacali della Federazione Dirstat/Confedirstat: Angelo Paone (Segretario Gen. Aggiunto e Segretario Gen. Sindep), Dott. Pietro Paolo Boiano, (Vicesegretario), Dott. Sergio Di Donna (Segretario Amministrativo), Dott., Ing. Antonio Barone (Segretario Gen. VV.FF), Dott. Raffaello Turno (Segretario Gen. Euroitalia diritti) e l'avvocato di Federazione dott.ssa Maria Grazia Nicodemì.

La presentazione è stata partecipata da autorevoli rappresentanti del mondo della politica, della cultura, della stampa locale nelle persone del Sen. Cosimo Sibilla (Presidente della Provincia di

Avellino) Girolamo Giaquinto (Assessore alla cultura - pubblica Istruzione Edilizia scolastica), che hanno portato il proprio saluto e hanno espresso il loro apprezzamento allo sforzo editoriale.

Un commento interessante, anche con l'occhio clinico del magistrato, del Dott. Prof. Gennaro Iannarone, che appassionato delle tematiche trattate, ha raccolto con entusiasmo gli spunti del libro al quale si è aggiunto quello del Dott. Prof. Luigi Mainolfi (Presidente Associazione Cittadini per il Territorio) che ha vivacizzato un dibattito con l'autore polarizzando l'attenzione di tutti i presenti.

Alle numerose espressioni di plauso non è mancata la riflessione al femminile con il commento della Dott.ssa Amalia Leo (Studiosa di dinamiche economiche) e le puntuali considerazioni della Dott.ssa Gaetana Aufiero (ricercatrice e storica). Tante le recensioni e testimonianze anche di TV locali, fra le quali si evidenzia quella della Federazione Nazionale dei Giornalisti, del Corriere dell'Irpinia e di Irpinia News.

La manifestazione si è conclusa con entusiasmo e con l'abile regia del moderatore Attilio Alvino - Vice Direttore Settimanale Abellinum e redattore dei Irpinia News - dando appuntamento, al Prof. Arcangelo D'Ambrosio per un nuovo momento culturale.

Appuntamento che verrà rispettato in autunno, quando sarà pronto il nuovo libro che narrerà le verità scomode della politica e della Pubblica Amministrazione del ventennio della democrazia, con aneddoti vissuti in prima persona a contatto con uomini della politica di primum piano.

C.Fluc.- tempers
EVENTI in Avellino

CORRIERE
Giovedì 19 aprile 2012

LA PRESENTAZIONE
*Socialismo reale,
tra utopia
e realtà:
il dibattito*

E' nel titolo "Socialismo reale: utopia o realtà?" la chiave del volume di Arcangelo D'Ambrosio, Scuderi edizioni. Una riflessione per comprendere scenari di vita sociale da Roma antica ad oggi in cui le idee del socialismo si sono tradotte in un progetto reale. Questo pomeriggio, alle 16.30, alla Biblioteca Provinciale di Avellino, la presentazione della pubblicazione. A portare i propri saluti il presidente della Provincia di Avellino Cosimo Sibilla, l'assessore alla cultura-pubblica istruzione della Provincia Girolamo Giaquinto, il dirigente del settore cultura della Provincia di Avellino Roberto Pastena. Interverranno Gaetana Aufiero, ricercatrice, Luigi Mainolfi, presidente Associazione Cittadini per il territorio, Amalia Leo, studiosa di dinamiche economiche, Gennaro Iannarone, magistrato. Modererà il dibattito Attilio Alvino, vicedirettore del settimanale Abellinum. Commercialista, giornalista pubblicista, D'Ambrosio vive attualmente a Roma, dove ricopre la carica di Segretario Generale della Dirstat e della Confedirstat (Federazione e Confederazione dei Dirigenti dello Stato). Ha già pubblicato "Profili del trattamento previdenziale" (1989), "Profili di economia e diritto del lavoro" (1974) "Storie fantastiche: tra una politica e un'altra" (2004). Collabora con importanti riviste giuridiche quali "Burocrazia", "Europa Finanza", "Riforma Amministrativa", "Euroitalia Diritti e Proposta Ottanta". L'incontro è promosso con il patrocinio morale della Provincia di Avellino.

SOCIALISMO REALE: UTOPIA O REALTÀ?
ARCANGELO D'AMBROSIO

Si ringrazia la Biblioteca provinciale di Avellino per aver messo a disposizione i locali e la Casa editrice Scuderi che ha organizzato l'evento.

Prima di tutto la notizia... prima di tutti.

IRPINIA NEWS
L'informazione on-line di Avellino e provincia

Socialismo reale: utopia o realtà?, il nuovo volume di D'Ambrosio

Domani pomeriggio 19 aprile, alle ore 16.30, presso la Sala Penta della biblioteca comunale di Avellino, si terrà la conferenza di presentazione del nuovo volume di Arcangelo D'Ambrosio "Socialismo reale: utopia o realtà?". Dopo i saluti del presidente della Provincia Cosimo Sibilla, quelli dell'assessore alla cultura Girolamo Giaquinto e del dirigente settore cultura Roberto Pastena, interverranno la storica e ricercatrice Gaetana Aufiero, il presidente dell'associazione "Cittadini per il Territorio" Luigi Mainolfi, la studiosa di dinamiche economiche Amalia Leo e il magistrato Gennaro Iannarone. Le conclusioni saranno affidate all'autore. Modererà il dibattito il giornalista Attilio Alvino.

Ecco perché non si può toccare l'art. 18! Articolo 18 alla "tedesca": evitate di parlarne a vanvera!

In questi giorni tutti si affannano a parlare della riforma del noto articolo 18, richiamandosi ad analogo provvedimento già sperimentato in Germania. Su 100 telefonate che abbiamo fatto, a caso, ben 95 persone hanno risposto di non sapere di cosa si parla quando ci si riferisce all'art. 18 alla "tedesca": credo che se interpellassimo la classe politica, la risposta non sarebbe dissimile. Sciorinato il testo dell'art. 18 dell'ex "alleato germanico" non è tanto il suo contenuto che ci appare strano, ma il "contesto" socio economico in cui si applica il più richiamato art. 18 del modello tedesco: la cogestione delle aziende. Storicamente una prima forma di gestione o cogestione delle aziende fece capolino nella famigerata "Repubblica sociale italiana"; è questo l'humus su cui nasce e cresce l'art. 18 tedesco! La cogestione delle aziende fu prevista nei 18 "punti" del Manifesto di Verona sull'organizzazione del lavoro (anno 1944) manifesto di Verona che conteneva altri punti salienti nell'economia del Paese, a cominciare dal concetto di proprietà privata, per finire all'intervento dello Stato nell'economia. Il manifesto di Verona fu elaborato quasi per intero da due ex socialisti, uno dei quali, l'On.le Bombacci (che poi aderì al fascismo e fu fucilato a Dongo) era un triumviro del Partito Comunista italiano, così trasformatosi al congresso di Livorno del 1922 da una scissione dal Partito Socialista italiano: agli altri due "triumviri" erano Gramsci e l'ing. Bordiga, quest'ultimo incarcerato dai fascisti su "spiata" comunista; a Bordiga l'Unità (giornale comunista) rinfacciava, durante la prigionia, di essere padre di una figlia che aveva sposato un gerarca fascista, e ciò con prova "fotografica" delle nozze: ma Bordiga non aveva figlie femmine!. L'altro autore del Manifesto di Verona era lo stesso Mussolini, amico del Bombacci, maestro elementare come lui, insegnante nelle stesse zone di Romagna. Questo preambolo per dire che i tedeschi, allora, non vedevano di buon occhio la cogestione delle imprese con i lavoratori protagonisti, oggi, invece.....

segue a pag.4

Scopi della FENDIM

La Federazione ha fini di natura sindacale, assistenziale, culturale ed in genere di valorizzazione delle elevate professionalità aziendali, attraverso un'intensa opera di promozione sensibilizzazione anche con rapporti specifici con le istituzioni e le componenti sociali. In particolare si propone i seguenti fini.

- favorire la razionalizzazione e lo sviluppo del settore anche attraverso norme di collaborazione economica e tecnica fra i soci;
- valorizzare l'immagine delle elevate professionalità aziendali nella società, tutelando la dignità e gli interessi intervenendo nelle vertenze collettive e individuali, nei rapporti con Enti, Autorità, Istituzioni ed occorrendo Aziende;
- costituire, organizzare e gestire adeguati sistemi di assistenza sanitaria e previdenziale;
- promuovere iniziative in tema di formazione ed aggiornamento con un'attenzione specifica alla preparazione dei giovani ai compiti dirigenziali ed alle attività sindacali della categoria;
- coordinare ed indirizzare, nell'interesse generale della categoria, le attività delle Associazioni sindacali territoriali, assicurando ogni necessario intervento a tutela degli associati;
- promuovere attività culturali ed assistenziali nell'interesse degli associati e qualsiasi altra iniziativa conforme ai fini statutari della Federazione. Per il raggiungimento degli scopi sociali la F.E.N.D.I.M. può assumere partecipazioni in Enti, Società e organismi di qualsiasi natura giuridica su proposta del Presidente e con delibera della Giunta.

Il modulo d'iscrizione è scaricabile dal sito www.reteimprese.it/fendim

Il Segretario Generale
Raffaello Turno

segue da pag. 1

Maltrattamento pensionistico del personale dei ruoli ad esaurimento

quota fissa o minima della retribuzione di posizione (corrisposta al dirigente anche in assenza di funzioni come nei casi di malattia, aspettativa o distacco presso altra sede di servizio), non venga inserita tra le voci di calcolo previste dalla circolare in parola. Tanto più che lo stesso Dipartimento della Funzione Pubblica, con Circolare n. 7/2008 del 17 luglio 2008 relativa alle assenze per infermità dei pubblici dipendenti, ha espressamente precisato (pag. 2, 2° capoverso) che nel trattamento economico fondamentale dei dirigenti statali rientra anche la retribuzione di posizione di parte fissa.

Sono quindi pienamente giustificate le numerose e reiterate richieste che da molti anni vengono legittimamente avanzate della categoria interessata ai fini di una conseguente modifica della Circolare n.12/2000, richieste che sono sistematicamente disattese dagli organi responsabili, perpetuandosi, così, un vero e proprio abuso di diritto che continua a determinare una decurtazione del tutto impropria dell'assegno pensionistico, già di per sé inadeguato e falcidiato di anno in anno dall'inarrestabile aumento del costo della vita, che, peraltro, non è attualmente neppure compensato (molto parzialmente!) dall'esigua rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, bloccata per il biennio 2012-2013, dal cosiddetto decreto "Salva Italia".

La controversa questione di cui trattasi - che ha dato luogo ad un lungo e cospicuo contenzioso giudiziario dinanzi alla Magistratura contabile, che, per l'estrema aleatorietà dei risultati, non è stata in grado di dare una risposta univoca al problema - ha anche suscitato notevole interesse in ambito parlamentare, essendo stata oggetto, dal 2002 a tutt'oggi, di ben quattordici atti di sindacato ispettivo e di due progetti di legge presentati sia alla Camera che al Senato.

Quanto ai primi (dodici interrogazioni a risposta scritta, un'interpellanza urgente e un'interrogazione a risposta in Commissione), si segnala che le risposte finora fornite da parte governativa, assolutamente elusive e di nessuna pertinenza a fronte delle numerose e serie argomentazioni sollevate, sono state tutte ostinatamente negative. Per quanto riguarda invece le due proposte di legge [una presentata alla Camera dagli On.li Giovanni Paladini ed altri dell'IdV (pdl n. 3999) e una presentata al Senato dal Sen. Rosario Costa (ddl n. 2677), entrambe dello stesso contenuto] esse sono tuttora in corso e recano un'interpretazione autentica dell'art. 73, secondo comma del DPR 748/72, formulata dai proponenti in perfetta conformità alla reale portata della norma stessa, nel senso che il trattamento economico dell'ex primo dirigente, sulla base del quale vanno appunto liquidate dette pensioni, sia comprensivo anche della parte fissa o minima della retribuzione di posizione di cui ai pertinenti contratti collettivi nazionali di lavoro per l'area dirigenziale del comparto Ministeri.

Circa lo stato del relativo iter parlamentare va poi riferito che mentre l'esame del ddl 2677 non è ancora iniziato, la pdl n. 3999 è stata invece oggetto di un primo dibattito in Commissione Lavoro - avvenuto il 7 febbraio u.s. e successivamente aggiornato al prossimo mese di giugno - durante il quale, non solo il primo proponente, ma anche lo stesso relatore designato (On.le Paola Pelino del Pdl) hanno sostenuto la piena fondatezza giuridica delle istanze che stanno a monte della stessa proposta di legge.

Di diverso tono è stato invece l'intervento di un terzo parlamentare, rappresentante della Lega Nord, il quale, molto preoccupato per le ripercussioni che una eventuale decisione favorevole della Commissione potrebbe avere sulle sorti dell'economia nazionale e mostrando altresì di non aver dato alcun peso alla connotazione esclusivamente giuridica che riveste la proposta di legge in esame, ha invece incentrato le proprie considerazioni sui problemi connessi con l'esistenza di rigidi vincoli di bilancio e con l'attuale fase di crisi economica del Paese, da lui ritenuta la "meno indicata all'introduzione di trattamenti migliorativi", senza tuttavia considerare che, nella fattispecie, non si tratta affatto di "introdurre" uno dei tanti ingiustificati privilegi di natura economica così largamente diffusi nella P.A., ma, piuttosto, del riconoscimento di un sacrosanto diritto soggettivo espressamente voluto dal legislatore e legittimamente rivendicato dalla categoria interessata da oltre due lustri, riconoscimento che non può, ovviamente, essere condizionato all'esito di accertamenti di ordine economico-contabile. ***

Per una più ampia esposizione dei fatti e delle circostanze connessi alla problematica di cui trattasi, che viene appena accennata in questa breve nota di sintesi per non eccedere i limiti di spazio consentiti, si fa rinvio alla relazione illustrativa che accompagna la pdln 3999, pubblicata, nel suo testo integrale, nel numero di ottobre-dicembre 2011 di questo periodico.

Maggio 2012

Gaetano Cardinale

La celebrata "MITBESTIMMUNG" (cogestione) prevede che i lavoratori tedeschi eleggano la metà del consiglio di gestione, l'altra metà e il presidente sono eletti dagli azionisti: in caso di parità di voti nelle decisioni prevale il voto del Presidente (curiosamente questa norma è prevista anche nello statuto federale della DIRSTAT).

Tutti i rappresentanti del "MITBESTIMMUNG" hanno diritto di accesso ai documenti interni, senza alcuna eccezione e, in caso di licenziamenti, i sindacati e gli azionisti decidono di comune accordo chi licenziare: in Italia i licenziamenti avverrebbero in base al colore della tessera sindacale.

C'è di più.

In Germania il dirigente che utilizza per fini personali l'azienda, (cosa che in Italia avviene anche nello Stato, ove le "risorse" vengono spese o impiegate per gli amici degli amici) o che promuove un familiare o l'amante verrebbe a sua volta "licenziato", sia da parte degli azionisti che dei sindacati.

Il nocciolo della questione è: in Germania, l'azienda non è considerata feudo personale degli azionisti o dell'azionista di maggioranza, né un feudo dei sindacati, ma, giustamente, patrimonio della collettività.

La differenza è in questo: concetto basilare, che in Italia non trova cittadinanza, né mai la troverà.

In Germania, poi, è solo il Tribunale federale del Lavoro che può intervenire nelle controversie, senza inquinamenti ideologici e politici.

Concludendo. Il modello tedesco non è esportabile nel nostro Paese per cui è meglio "tenersi" l'attuale stesura dell'art. 18.

Non sarebbe il caso, invece, di introdurre un articolo 18 per i politici? Chissà quanta "pulizia" e licenziamenti!

I dipendenti pubblici italiani hanno già il loro "vessatorio" articolo 18

La legge 183/11 (legge di stabilità) che modifica l'art. 33 del dlgs 165/2001 - testo unico del pubblico impiego - stabilisce che le pubbliche amministrazioni devono annualmente effettuare la ricognizione del personale in esubero. Laddove venga rilevata una situazione di eccedenza di personale o una situazione finanziaria disastrosa, entro 90 giorni deve essere comunicato alle organizzazioni sindacali tale situazione e verificare se il personale interessato possa essere reimpiegato o trasferito (mobilità) in altri enti della provincia o della regione. Se ciò non è possibile, il lavoratore pubblico viene inserito nelle liste di disponibilità per 24 mesi e con l'80% dello stipendio. Negli enti locali, stabilisce sempre la l. 183/11, se le amministrazioni sono in stato di dissesto finanziario o abbiano violato le norme sul patto di stabilità si potrebbe risolvere il rapporto di lavoro senza possibilità di reintegro. Ciò è avvenuto senza che "nessuno" contrastasse il Governo, certi che se si toccano gli statali è tutto giusto.

Con questa filosofia questo Governo sta massacrando tutti, proprio tutti, ignari e contenti che le cose negative devono succedere solo agli "altri".

Arcangelo D'Ambrosio altri enti della provincia o della regione. Se ciò non è possibile, il lavoratore pubblico viene inserito nelle liste di disponibilità per 24 mesi e con l'80% dello stipendio. Negli enti locali, stabilisce sempre la l. 183/11, se le amministrazioni sono in stato di dissesto finanziario o abbiano violato le norme sul patto di stabilità si potrebbe risolvere il rapporto di lavoro senza possibilità di reintegro.

Ciò è avvenuto senza che "nessuno" contrastasse il Governo, certi che se si toccano gli statali è tutto giusto.

Con questa filosofia questo Governo sta massacrando tutti, proprio tutti, ignari e contenti che le cose negative devono succedere solo agli "altri".

Arcangelo D'Ambrosio

La foto storica a Reggio Emilia



Braccio conserte, sguardo torvo da "donna di potere".

Seduta appena dietro la prima fila dei gerarchi e dei notabili più in vista del Partito nozionista fascista di Reggio. Una giovanissima Nilde Iotti (nella foto, cerchiata) quella ritratta nell'immagine pubblicata in esclusiva da Stampa Reggiana, mensile diretto dal giornalista Ercole Spallanzani. Nel numero di maggio, il periodico dedica al caso Iotti due pagine. Il motivo è la vicenda ben nota del caso Nicole Minetti ("La Consigliera regionale del Pdl è come la Iotti", disse la Santanché). Ma a corredo dell'articolo compaiono questa foto e il documento in cui si certifica, per uso concorso, che Iotti Leonilde fu Egidio è iscritta al Pnf con tessera n° 1105040 dal 5 ottobre 1942. Anche la foto risale a quel periodo e sembra essere stata scattata nel corso di una parata scolastica del regime cui partecipò anche l'insegnante Nilde Iotti. Tempo appena un anno e la Iotti si iscrisse al Pci clandestino, avendo maturato un forte sentimento antifascista. Era l'8 settembre 1943...

AZam

Da "Il Giornale" del 24 maggio 2012 - pagina 10

Comunicato dirstat

Nomine dirigenziali illegittime al Ministero della difesa

Il Tribunale di Roma - Sezione Terza Lavoro, nella pubblica udienza del 23 aprile 2012, ha emesso la Sentenza n. 7452/12 con la quale ha dichiarato illegittime le procedure di conferimento, attuate dal Ministero della Difesa, degli incarichi di Direttore Generale per il Personale civile, di Direttore della Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali, e di Direttore Generale dell'Ufficio Centrale per le Ispezioni Amministrative.

Per l'effetto, ha condannato il Ministero della Difesa al pagamento, in favore del Dirigente dr. Cataldo Bongermano, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 73.190,00 oltre interessi e rivalutazione istat.

Ha condannato, altresì, il Ministero della Difesa alla rifusione, in favore del predetto Dirigente danneggiato, delle spese legali liquidate in € 4.373,00 oltre Iva, S.G. e Cpa.

Sulle palesi irregolarità delle nomine dei direttori generali del Ministero della Difesa effettuate nell'ultimo biennio, erano state presentate diverse interrogazioni parlamentari (vds. 4-10928, 4-12210, 4-13489) alle quali il Ministro interrogato (La Russa prima, Di Paola dopo) ha risposto che "tutti i conferimenti di incarichi dirigenziali sono avvenuti nel pieno rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, imparzialità e buona fede".

La suddetta sentenza, invece, smentisce categoricamente quanto finora sostenuto dall'Autorità di vertice del Ministero della Difesa in risposta ai predetti atti parlamentari di sindacato ispettivo,

segue da pag.3
Ecco perché non si può toccare l'art. 18!

nonché sulle numerose istanze e diffide presentate sull'argomento dalla Confedirstat.

Alla luce di quanto sopra, questa Federazione chiede l'immediato ripristino della legalità violata con la revoca, da parte dell'attuale Ministro della Difesa, delle nomine illegittimamente conferite.

Roma, 24 aprile 2012

LA SEGRETERIA GENERALE

EUROITALIA DIRITTI

Trimestrale della CONFEDIRSTAT,
informativo, politico-sindacale

Direttore responsabile:
Arcangelo D'Ambrosio
Vicedirettore:
Franca Canala

Comitato di redazione: Bianca Maria Nappi, Grazia Nicodemi, Raffaello Turno, Gianni Infelisi, Pietro Paolo Boiano, Maria Pia Rossini, Alessandro D'Ambrosio

Editore: CONFEDIRSTAT
P.zza del Risorgimento, 59 - 00192 Roma
Tel. 06.32.22.097
Registrazione presso Tribunale di Roma
n. 414/2006 del 8 novembre 2006
numero di iscrizione al ROC
N. 21048 del 4.5.2011

DIREZIONE, REDAZIONE,
AMMINISTRAZIONE
P.zza del Risorgimento, 59 - 00192 Roma
Tel. 06.32.22.097

Questo numero è stato chiuso nel mese di Giugno 2012